

INTERVENTI ED APPROFONDIMENTI

[Presentazione al CCBE del sistema di accesso alla professione di avvocato in Italia](#) - di **Francesca Sorbi**

[Principio di proporzionalità la nuova direttiva UE applicabile alle disposizioni sulle professioni](#) – di **Carlo Forte**

[Proposte del CCBE di modifica dello Statuto della Corte di Giustizia UE e della Corte EFTA](#) – di **Giulio Cesare Rizza**

[Il Parlamento Europeo approva la nuova direttiva sul Copyright](#) – di **Giovanna Franzese**

[Le osservazioni del CCBE sulla proposta della Commissione sulle azioni collettive dei consumatori](#) – di **Beatrice De Falco**

ATTIVITA DELL'UNIONE EUROPEA

- [CAUSA C-379/17](#)

Sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2018 causa C-379/17 Società Immobiliare Al Bosco Srl (Regolamento Bruxelles I - esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo)

- [CAUSA C-105/17](#)

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-105/17 del 4 ottobre 2018 - Kamenova (Consumatori - definizione di "professionista")

- [CAUSA C-207/16](#)

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-207/16 del 2 ottobre 2018 Ministero Fiscale (Accesso a dati personali - reati gravi)

- [CAUSA C-80/17](#)

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-80/17 del 4 settembre 2018 Juliana (Assicurazione – responsabilità civile per non immatricolazione del veicolo)

- [GUUE 2018/C 324/06](#)

Sintesi del parere espresso dal Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta che modifica la direttiva 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

- [CAUSA C-619/18](#)

Comunicato stampa sull'ordinanza della Corte di Giustizia Europea nella causa C-619/18: Commissione Europea / Polonia (età pensionabile)

ATTIVITA DEL CCBE (Consiglio degli Ordini Forensi Europei)

[Report sullo Standing Committee del CCBE del 14 settembre 2018](#)

Il 14 settembre 2018 si è tenuto lo SC del CCBE. Per il CNF hanno partecipato le Consigliere Carla Secchieri e Francesca Sorbi nonché i membri della Delegazione, Aldo Bulgarelli, Carlo Forte e Marco Vianello – a cura di **Carlo Forte**

[Relazione sull'attività del CCBE del 13 settembre 2018 e calendario prossime riunioni](#)

- [Comitato Training](#) – a cura di **Francesca Sorbi, Pier Giovanni Traversa**

- [Comitato Surveillance](#) – **Carla Secchieri, Francesco Paolo Micozzi**

- [Comitato Anti-money Laundering](#) – a cura di **Carla Secchieri**

- [Comitato IT Law](#) – a cura di **Carla Secchieri, Marco Vianello**

- [Comitato Insurance](#) – a cura di **Marco Vianello**

- [Comitato Future](#) – a cura di **Aldo Bulgarelli, Carlo Forte**

- [Comitato Towards a Model Code of Conduct](#) – a cura della Rappresentanza e di **Carla Secchieri**

- [Comitato Access To Justice](#) – a cura di **Massimo Audisio**

- [Comitato EU Lawyers](#) – a cura di **Aldo Bulgarelli**

- [Comitato TAX e Finance](#) – a cura di **Deosdedio Litterio**

- [Comitato European Private Law](#) – **Enrica Senini**

- [Comitato Brexit](#) – a cura di **Carlo Forte**

- [Comitato Migration](#) – a cura di **Francesca Sorbi**

- [Comitato Criminal Law](#) – a cura di **Roberto Giovane Di Girasole**

- [Comitato European Convention Working Group](#) – **Massimo Audisio**

TEST DI PROPORZIONALITA' SULLE NORME PROFESSIONALI

Avv. Prof. Carlo Forte – Rappresentante a Bruxelles del Consiglio Nazionale Forense

Tra i principi fondanti l'esercizio delle competenze della UE vi è il principio di proporzionalità, che l'articolo 5 del Trattato sull'Unione Europea consiste, per l'essenziale, nel dovere di controllo a che il contenuto e la forma dell'azione – legislativa, esecutiva o di controllo – della UE sia limitata a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati, di modo da far sì che si limitino gli effetti negativi che potenzialmente possono essere regolati da altre disposizioni.

Nell'ambito delle leggi sui servizi professionali, la UE ha proceduto ad armonizzare gli elementi essenziali di alcune professioni, ovvero a regolare solo alcuni elementi di altre, lasciando agli Stati membri ampie possibilità di regolazione relativamente all'accesso alla professione, al suo esercizio, al controllo, alle sanzioni, etc. Di qui la distinzione tra professioni cd armonizzate e quelle non armonizzate.

Dunque, laddove la regolamentazione dei servizi professionali non è armonizzata, gli Stati membri mantengono la competenza per decidere in merito alle proprie norme, anche se sono stati introdotti dei limiti a tale potere, ed in particolare, con la direttiva 2005/36/CE, modificata da ultimo dalla direttiva 2013/55/EU, gli Stati membri sono tenuti a valutare la proporzionalità dei requisiti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, con l'obbligo di comunicare alla Commissione europea i risultati della valutazione. Ritenendo l'applicazione di tali norme troppo soggettiva, che si fosse smarrita l'effettività stessa del principio di proporzionalità e ravvisando una mancanza di trasparenza nella condotta degli Stati membri, il legislatore europeo ha adottato il 28 giugno 2018 la Direttiva (UE) 2018/958 sul test di proporzionalità, che consiste appunto in una valutazione da effettuare prima dell'adozione di una nuova regolamentazione sulle professioni (GUUE del 9 luglio 2018), inclusa la professione di avvocato. Gli Stati membri hanno circa due anni per conformarsi alla direttiva (entro il 30 luglio 2020).

In breve, tale direttiva prevede che prima di introdurre nuove disposizioni o modificare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative esistenti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, gli Stati membri dovranno valutare la proporzionalità di tali disposizioni. A differenza di quanto previsto in passato, la valutazione e l'applicazione del principio sono ora oggetto di norme più dettagliate, con l'intento di determinare minori spazi di arbitrarietà negli approcci nazionali. Inoltre, l'onere della prova relativo alla giustificazione e proporzionalità delle nuove disposizioni sarà a carico degli Stati membri, che dovranno effettuare valutazioni della proporzionalità in modo obiettivo e indipendente, anche quando una professione è regolamentata indirettamente, ovvero quando vi è una delega ad un organismo professionale del potere di regolamentazione.

Tali valutazioni potrebbero includere un parere ottenuto da un organismo indipendente esterno, compresi organismi già esistenti che fanno parte del processo legislativo nazionale (ad esempio, gli Ordini Professionali), in quanto devono essere consultati dal legislatore nazionale secondo la procedura interna.

E' questo un ulteriore argomento che evidenzia la necessità di studiare a fondo la materia da parte del Consiglio Nazionale Forense, prevedendo anche l'eventuale definizione del proprio ruolo nel processo legislativo relativamente alla necessaria consultazione da attivare quando si tratti di definire le norme professionali.

Il CNF, attraverso anche alla sua rete europea, potrebbe contribuire anche alla formazione di una strategia nazionale da coordinare a livello europeo, per definire il quadro di riferimento necessario a verificare la proporzionalità dei regolamenti futuri, ma forse anche di quelli esistenti, della professione nell'intera Unione Europea. La proposta di un Osservatorio europeo sul test di proporzionalità potrebbe essere uno strumento da valutare tra i progetti da presentare alla prossima

Commissione Europea, prevedendo un coordinamento dei Ministeri e degli Ordini professionali sull'applicazione del principio in parola.

POSIZIONE DEL CCBE SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Avv. Cesare Rizza

Lo *Standing Committee* del CCBE ha approvato nel corso della riunione tenutasi a Bruxelles il 29 giugno 2018 un *position paper* sulla proposta di modifica dello Statuto della Corte di giustizia dell'UE, che nel marzo 2018 il Presidente della Corte stessa ha sottoposto ai Presidenti del Consiglio UE e del Parlamento europeo.

Il *paper* in questione è stato elaborato dalla Delegazione permanente del CCBE presso le Corti UE ed EFTA (PDLux) e si concentra sulla proposta della Corte di istituire un procedimento preventivo di ammissione delle impugnazioni, destinato a consentire alla Corte di statuire su determinate categorie di appelli avverso decisioni rese in primo grado dal Tribunale solo qualora queste ultime soddisfino determinati criteri:, vale a dire (i) l'impugnazione deve sollevare, in tutto o in parte, una questione importante per lo sviluppo del diritto dell'Unione o nelle quali sia a rischio la sua unità o la sua coerenza; e (ii) la controversia deve già essere stata oggetto di esame da parte di un'autorità amministrativa indipendente, avendo beneficiato di un ricorso amministrativo prima di essere portata dinanzi al Tribunale.

Nel documento il CCBE esprime forti riserve sull'introduzione di un siffatto meccanismo di filtro, affermando che in linea di principio nell'ordinamento UE deve esistere un sistema di doppio sindacato giurisdizionale sia di fatto sia di diritto, come nella maggioranza degli Stati membri per il contenzioso amministrativo e civile, tanto più che le sentenze rese dal Giudice UE costituiscono un importante punto di riferimento e/o hanno effetti vincolanti per i giudici nazionali in molte aree del diritto. Un grado unico di giudizio può essere accettabile solo se effettivo e di qualità elevata, sempre che all'interno dell'istituzione o agenzia da cui la decisione attaccata promana esista un sindacato interno indipendente, diligente e imparziale.

In via subordinata, quanto alle categorie di procedimenti giurisdizionali che sarebbero soggetti alla proposta procedura di filtro, il CCBE suggerisce di chiarire meglio che essa è applicabile nelle cause in cui l'instaurazione della procedura di ricorso amministrativo costituisce un requisito obbligatorio, e non semplicemente un meccanismo facoltativo, per l'ammissibilità della successiva azione dinanzi al Tribunale. Inoltre, il meccanismo dell'ammissione preventiva dell'impugnazione andrebbe limitata a materie predeterminate in relazioni alle quali si sia sviluppato un significativo corpo di precedenti, riconosciuto come tale previa consultazione del Consiglio, della Commissione, del Parlamento e del CCBE. Tale elenco potrebbe poi essere ampliato nel tempo, ove ciò appaia adeguato a seguito degli sviluppi della giurisprudenza UE.

Quanto, infine, alle condizioni per la concessione dell'ammissione dell'impugnazione, il CCBE suggerisce che nello Statuto sia espressamente previsto che allorquando la Corte adotta una decisione al riguardo, tale decisione contenga una motivazione completa e approfondita, e non si limiti a espressioni formali standard prive di reale valore esplicativo, e sia oggetto di pubblicazione, come del resto dovrebbe essere il caso, secondo il CCBE, per tutte le ordinanze procedurali che contengano un'interpretazione di norme giuridiche, siano esse sostanziali o procedurali.

IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA LA PROPOSTA DI DIRETTIVA SUL COPYRIGHT

Avv. Giovanna Franzese

Il 12 settembre scorso è stata approvata dall'Europarlamento la nuova proposta di direttiva per aggiornare le regole sul diritto d'autore nell'Unione Europea, ferme al 2001 (direttiva 2001/29/CE). La nuova proposta nasce dall'esigenza di adattare le regole del copyright al mercato digitale e ha lo scopo di armonizzare le leggi sul diritto d'autore nei singoli Stati Membri, fornendo una piattaforma di regole comuni.

In seguito alla bocciatura subita dal testo nel luglio scorso, si è aperto un ampio dibattito parlamentare che ha avuto ad oggetto soprattutto la riscrittura degli articoli più controversi e che ha apportato numerosi emendamenti alla proposta. Il confronto, in particolare, si è concentrato su una serie di principi ritenuti troppo vaghi ed in generale sulla necessità di limitare i rischi per la libera circolazione delle informazioni online.

Il testo, dunque, passa all'esame del Parlamento UE con alcune modifiche che hanno avuto come effetto più evidente la riformulazione, in particolare, degli articoli 11 e 13 della proposta.

L'art. 11 disciplina la protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale. Nella nuova formulazione la norma stabilisce che ogni Stato membro deve adoperarsi a che gli editori ricevano una remunerazione "equa e proporzionata" per l'uso dei loro materiali da parte dei "prestatori di servizi nella società dell'informazione", ossia le aziende del web. L'articolo introduce, dunque, il diritto degli editori ad un compenso (art. 11 comma 1). A specificare meglio la portata della norma è il successivo comma 1 bis che precisa che tale principio riguarda le grandi piattaforme online. Sono, quindi, esclusi dalla protezione gli utilizzi privati dei link ed il loro impiego non commerciale: ne sono un esempio i progetti di conoscenza condivisa come le enciclopedie online (es Wikipedia). I diritti degli editori non si estendono, invero, a tutti i collegamenti ipertestuali: si potranno, ad esempio, condividere liberamente i link accompagnati da singole parole (art.11, comma 2 bis). Tali diritti si applicherebbero, invece, alla visualizzazione anche di una piccola parte del testo di un editore (i cosiddetti snippet). Le modifiche apportate alla proposta, inoltre, accorciano il termine di scadenza di tali diritti che passa da 20 a 5 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Infine, viene introdotta anche una disciplina dei rapporti tra autori e editori, ai quali spetta una "quota adeguata" dei proventi supplementari percepiti dagli editori per l'utilizzo della pubblicazione di carattere giornalistico da parte dei prestatori (art. 11 comma 4 bis).

L'art. 13 della proposta disciplina l'utilizzo dei contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti.

La norma prevede la conclusione di accordi "equi e adeguati" di licenza tra i prestatori e i titolari dei diritti degli atti di comunicazione, al fine di poter ospitare contenuti coperti da copyright (art.13, comma 1). Il nuovo testo introduce, inoltre, un sistema di cooperazione tra i prestatori ed i titolari dei diritti affinché, anche in mancanza di un accordo di licenza, sia garantita una vigilanza sui contenuti ospitati dalle piattaforme (art.13, comma 2 bis). Lo scopo è quello di escludere che vengano pubblicati contenuti protetti dal diritto di autore da parte di utenti che non ne detengono i relativi diritti. È, altresì, previsto un meccanismo di reclamo a disposizione degli utenti che consente di presentare ricorsi contro l'ingiusta eliminazione di un contenuto (art.13, comma 2 ter). Si precisa che tali meccanismi dovranno essere istituiti dalle piattaforme online e gestiti da personale delle piattaforme e non attraverso algoritmi.

Il generale, il testo approvato dal Parlamento, oltre ad introdurre un nuovo diritto degli editori di pubblicazioni giornalistiche, rafforza il tema della responsabilità delle piattaforme online e degli aggregatori con riguardo alla violazione delle norme sul diritto d'autore.

Il testo passa ora in prima lettura al vaglio del Consiglio.

LE OSSERVAZIONI DEL CCBE SULLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE SULLE AZIONI COLLETTIVE DEI CONSUMATORI

Dott.ssa Beatrice De Falco

La Proposta di Direttiva relativa agli interessi collettivi dei consumatori si inserisce all'interno del c.d. Pacchetto "New Deal for Consumers", volto a rinforzare nonché meglio tutelare i diritti dei consumatori in Europa. La Proposta, una volta approvata, modernizzerà e sostituirà la direttiva 2009/22/CE relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

Tra le principali novità introdotte dalla Proposta sicuramente si riscontra: l'estensione della tutela degli interessi collettivi a nuovi settori (servizi finanziari, energia, telecomunicazioni, salute e ambiente); una maggiore efficienza delle azioni transfrontaliere; la previsione per gli enti legittimati della possibilità di intentare ricorsi di natura inibitoria e risarcitoria.

Pur riconoscendo l'importanza del testo legislativo per garantire una maggiore protezione dei consumatori, il CCBE ha riscontrato alcune carenze. In particolare, non è ritenuto condivisibile il fatto che solamente gli enti cd 'legittimati' (ad esempio, le associazioni di consumatori) possano agire attraverso azioni collettive. Il CCBE ha chiesto, a tal fine, di emendare il testo includendo la possibilità che anche gli avvocati possano agire a tutela degli interessi diffusi dei consumatori, considerando in particolare che la loro esperienza e perizia possa essere un contributo qualitativo nella trattazione delle cause.

La Proposta non considera, peraltro, il caso in cui gli enti cd 'legittimati' si trovino in una situazione di conflitto di interessi, siano inerti o addirittura si rifiutino di presentare ricorsi a tutela di interessi collettivi, aspetto che invece è regolato da vari codici deontologici degli avvocati. Tutto ciò conferma che l'esclusione degli avvocati dalle azioni collettive comporterebbe anche una grave diminuzione del principio di accesso alla giustizia per i consumatori.

Inoltre, il testo legislativo prevede attualmente un sistema di opt-out (il consumatore è tutelato dagli enti cd 'legittimati' a meno che non opti di rinunciarvi). Il CCBE ha quindi richiesto formalmente di prevedere un sistema di opt-in, a tutela della libera scelta che il consumatore deve poter effettuare, come previsto anche dall'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

La Proposta di Direttiva introduce, infine, un obbligo per il convenuto di fornire prove a proprio discapito. Difatti, l'articolo 13 prevede che, su richiesta dell'ente c.d. "legittimato" che agisce in giudizio, l'organo giurisdizionale o amministrativo adito possa disporre che il convenuto produca le prove richieste dall'ente, prove che ovviamente sarebbero a vantaggio della parte avversa. Come osservato dal CCBE, tale onere posto a carico del convenuto è in contraddizione con il principio, riconosciuto nella maggior parte degli Stati Membri, dell'onere della prova a carico dell'attore.

Le riflessioni ed i commenti del CCBE sinora esposti saranno sicuramente utili per migliorare il testo legislativo proposto dalla Commissione. La Proposta di Direttiva è, infatti, solo all'inizio del suo iter legislativo, dovendo ancora essere sottoposta all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di poter essere approvata.

**Relazione sul COMITATO PERMANENTE (STANDING COMMITTEE) del CCBE
Rappresentante del CNF a Bruxelles
Bruxelles – 14.09.2018 – Brussels**

PRESENZE :

PRÉSIDENCE – PRESIDENCY

Antonín Mokrý	Président – <i>President</i>
José de Freitas	Premier vice-président – <i>First Vice-President</i>
Ranko Pelicarić	Second vice-président – <i>Second Vice-President</i>
Margarete Gräfin von Galen	Troisième vice-présidente – <i>Third Vice-President</i>

INVITÉS – GUESTS

Tiina Astola	Directrice générale « Justice et consommateurs » de la Commission européenne – <i>Director-General for Justice and Consumers at the European Commission</i>
--------------	---

OMISSIS

MEMBRES EFFECTIFS – FULL MEMBERS

OMISSIS

1. Italia (Italie – Italy)

Carla Secchieri	Membro della Delegazione
Francesca Sorbi	Membro della Delegazione
Marco Vianello	Membro della Delegazione
Carlo Forte	Delegato all'informazione del CNF – Membro supplente della Delegazione

OMISSIS

MEMBRES ASSOCIÉS – ASSOCIATE MEMBERS

OMISSIS

MEMBRES OBSERVATEURS – OBSERVER MEMBERS

OMISSIS

COMITÉS & GROUPES DE TRAVAIL – COMMITTEES & WORKING GROUPS

OMISSIS

SECRETARIAT DU CCBE – CCBE SECRETARIAT

OMISSIS

RELAZIONE

1) **Intervento di Tiina Astola, Direttore generale della Direzione giustizia e consumatori presso la Commissione europea.** La Direttrice ha sviluppato la maggior parte dei punti di preoccupazione che le erano stati precedentemente comunicati dal CCBE, ovvero: la minaccia dello Stato di diritto in Europa e l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali; l'incidenza delle nuove normative sull'antiriciclaggio sul principio di riservatezza e sul segreto professionale degli avvocati; le questioni relative alle garanzie procedurali nell'ambito del diritto penale; BREXIT dal punto di vista della DG Giustizia; Procura Europea (EPPO): estensione della competenza ai reati di terrorismo; futuro del consorzio E-Codex

(standardizzazione del processo elettronico); Intelligenza artificiale e suo uso nel campo giudiziario. Per ogni punto, ha citato i lavori del CCBE sviluppati in tali materie e ha sottolineato positivamente il relativo valore aggiunto e la collaborazione con la Commissione. Ha anche menzionato le possibili preoccupazioni, i passi compiuti e i possibili sviluppi futuri riguardanti queste materie.

2) Verbale del comitato permanente del 28 giugno 2018 a Bruxelles. Il verbale è stato approvato dalle delegazioni.

3) Comunicazione ed eventi. Paula Garrido, responsabile delle comunicazioni, ha discusso il tema di quest'anno della Giornata europea degli avvocati: "Difendere i difensori dello Stato di Diritto", che si terrà giovedì 25 ottobre, lo stesso giorno della Giornata europea della giustizia. Il CCBE riceverà feedback dai membri sul fatto che stiano organizzando eventi a tal riguardo. Il responsabile della comunicazione ha annunciato che vi sarà un manuale del CCBE che include una sezione su come promuovere l'evento a livello nazionale e locale.

Il responsabile della comunicazione ha presentato anche il coctail autunnale del CCBE, che si terrà giovedì 18 ottobre alle 18:30 presso l'Hotel Leopold a Bruxelles. Gli invitati sono i membri del CCBE, membri del Parlamento europeo e altre personalità rilevanti della Commissione e/o del Consiglio.

La conferenza "Intelligenza Artificiale - Giustizia umana" si svolgerà presso l'Université Catholique de Lille, in Francia, venerdì 30 novembre, dalle 9.00 alle 17.00. Si sono tenuti diversi incontri per discutere della conferenza, che sta gradualmente prendendo forma.

Infine, il responsabile delle comunicazioni ha indicato l'account Twitter del CCBE (@CCBEinfo), che consente ai membri di essere informati sull'attività del CCBE.

4. Diritti umani Conferenza di Istanbul. Patrick Henry ha annunciato di aver rappresentato il CCBE alla conferenza internazionale organizzata dall'Associazione degli avvocati di Istanbul dal 7 al 9 settembre. Il tema era lo stato di emergenza della normalizzazione e la situazione del sistema giudiziario in Turchia. Il 6 e il 10 settembre si sono svolte udienze relative a processi contro gli avvocati turchi. L'udienza del 6 settembre, che ha riguardato in particolare Ramazan Demir e Ayşe Acinikli, due vincitori del CCBE Human Rights Award, è stata rinviata al 15 dicembre. Patrick Henry ha consegnato una lettera di supporto ai due avvocati a nome del Presidente del CCBE. L'udienza del 10 settembre riguardava 19 avvocati della Progressive Lawyers Association (CHD) e il loro presidente. Durante l'audizione si è riscontrato un clima teso, e la difesa ha sfidato diverse volte la legittimità della Corte; si è temuto persino che il dibattito sconfinasse in scontri fisici.

CCBE Human Rights Award Il Comitato per i diritti umani del CCBE ha ricevuto cinque nomination per il 2018 Award. La proposta del Comitato è di scegliere Mikołaj Pietrzak, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Varsavia, che è stato particolarmente attivo nel denunciare le violazioni dello stato di diritto in Polonia. La sua nomina ha anche il vantaggio di sottolineare il lavoro degli avvocati europei nel quadro della Convenzione europea sulla professione di avvocato. La delegazione ceca ha annunciato che uno dei candidati al premio 2017, l'avvocato ceco Dagmar Burešová, è deceduto il 30 giugno. La delegazione ha sottolineato l'importanza di premiare anche gli avvocati che non praticano più ma che hanno fatto la storia combattendo per i diritti umani. È stato sottolineato che il CCBE ha deciso di pubblicare le storie degli avvocati europei che sono distinti nella difesa dei diritti umani attraverso articoli da pubblicare nella newsletter. Il primo avvocato ad essere presentato quest'anno era giustamente l'avvocato ceco, Dagmar Burešová. Ha invitato le delegazioni a inviare i loro suggerimenti per future pubblicazioni. La delegazione italiana ha espresso il proprio sostegno alla nomina dell'avvocato egiziano Ibrahim Metwally Hegazy, attualmente detenuto semplicemente per il fatto di aver accettato di difendere la famiglia di Giulio Regeni, un ricercatore universitario scomparso e ritrovato assassinato in circostanze non ancora chiarite in Egitto. La delegazione tedesca ha suggerito che in futuro la commissione per i diritti umani proponga due nomination al comitato permanente anziché una. Patrick Henry ha risposto che quest'anno sarebbe stato difficile perché il candidato polacco ha ottenuto una larga maggioranza di voti in commissione. La delegazione irlandese ha proposto che la commissione permanente non dovrebbe reiterare il lavoro già svolto dal Comitato per i diritti umani, ma semplicemente ratificare la proposta dello stesso Comitato a condizione che soddisfi i criteri per la concessione del premio. La raccomandazione del Comitato per i diritti umani di concedere il Premio 2018 all'avvocato polacco, Mikołaj Pietrzak, è stata adottata.

5. Delegazione permanente presso la Corte di giustizia e il Tribunale e la Corte EFTA. Il Segretariato ha riferito che, a seguito della revisione del regolamento interno del Tribunale nel 2016, la Corte EFTA ha deciso di rivedere il proprio regolamento interno per adeguarsi a talune modifiche e aggiornare le disposizioni esistenti a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia. La Corte EFTA chiede commenti e feedback entro lunedì 1 ottobre 2018. Il PD Lux ha predisposto una lettera da inviare alla Corte

EFTA con l'analisi completa del progetto di regolamento. La bozza di lettera CCBE è stata approvata dalle delegazioni. Tale lavoro è stato coordinato dal Collega Avv. Giulio Cesare Rizza.

6. Stato di diritto A. Polonia. L'ufficio del presidente Andrzej Duda, martedì 11 settembre 2018, ha nominato Dariusz Zawistowski come nuovo Presidente della Corte suprema polacca al posto di Malgorzata Gersdorf. Si osserva che tale nomina non dovrebbe essere fatta dal Capo del Governo, ma dai componenti la Corte. L'irregolarità della nomina potrebbe portare allo scenario di avere due presidenti della Corte Suprema allo stesso tempo. Le Reti europee di consigli giudiziari hanno deciso di escludere il consiglio giudiziario nazionale della Polonia come membro poiché tale Organismo non è più considerato indipendente. La composizione dei giudici della nuova camera della Corte Suprema che sarà responsabile per prendere le decisioni definitive sul fatto che un giudice, un avvocato o un difensore abbia commesso un reato disciplinare, è quasi pronta e il 70% di loro saranno procuratori sotto il controllo personale del Ministro della giustizia. La delegazione polacca manterrà aggiornato il CCBE sulla procedura avviata contro la Polonia ai sensi dell'articolo 7 TUE. La Presidenza ha espresso pieno sostegno agli avvocati polacchi e ha suggerito la nomina di relatori speciali su questo tema, uno dei quali dovrebbe essere proposto dalla delegazione polacca. La Presidenza ha chiesto alla delegazione polacca di esprimere la loro opinione su tale proposta a breve.

B. Ungheria. Il presidente del CCBE ha illustrato un documento di sintesi sulla relazione del PE relative alla violazione dello Stato di diritto in Ungheria. Dopo aver discusso in merito ad eventuali emendamenti, il Comitato permanente ha infine approvato il testo, con l'inclusione di alcune aggiunte che fanno riferimento anche alla situazione in Polonia. Il presidente ha inoltre affermato la necessità della nomina di un relatore per aggiornare il CCBE sulla situazione in Ungheria. La delegazione ungherese ha risposto positivamente. Alcune delegazioni hanno ricordato la necessità di nominare questi relatori, se possibile o al più presto possibile. Ci sarà una deliberazione su questo tema da parte della Presidenza.

7. Comitato Avvocati europei. Il presidente del Comitato Avvocati dell'UE ha presentato il progetto di definire delle guide che rappresentino uno strumento pratico per gli avvocati sulle norme nazionali applicabili in campo professionale. Un'e-mail sarà inviata alle delegazioni con il link dove saranno in grado di accedere a tutte le informazioni. Queste informazioni devono essere rese disponibili sulla extranet CCBE e online. Il presidente del CCBE ha fatto riferimento all'aggiornamento del comitato degli avvocati dell'UE e ha annunciato che la Commissione europea sta lanciando due studi che hanno un impatto sulla professione legale. Ci si aspetta che uno di essi guardi "l'economia comportamentale" legata alle professioni. Il presidente del Comitato avvocati dell'UE ha aggiunto che è stato costituito un sottogruppo "qualità", che analizzerà questo approccio. Una relazione del sottogruppo sarà consegnata al prossimo comitato permanente di ottobre.

8. Test di proporzionalità per regolamenti professionali Il Segretario generale del CCBE ha introdotto l'argomento e le sfide in relazione alla creazione di un Osservatorio europeo in ambito CCBE sull'applicazione del principio di proporzionalità applicabile nelle procedure di adozione di norme relative alle professioni negli Stati membri. Ha quindi presentato una proposta discussa con il comitato Finanze, gli avvocati dell'UE e i rappresentanti di Bruxelles, che intende istituire una base dati più ampia rispetto ai fini dell'Osservatorio europeo e che questo progetto potrebbe andare avanti anche prescindendo dalla creazione dell'Osservatorio. Ulteriori commenti sono stati fatti sulle ambizioni del progetto, sulla partecipazione di accademici al dibattito del CCBE e sulla possibile soluzione per l'accessibilità al database riguardante le lingue dei documenti. Se le delegazioni sono a conoscenza di qualsiasi nome di accademici che possano partecipare ai lavori del comitato, si prega di inviare contatti al segretariato CCBE (alves@ccbe.eu). La delegazione italiana è intervenuta per osservare che è prematuro procedere con tale progetto, posto che i tempi di recepimento della direttiva sono per il luglio 2020. Inoltre, i costi sono eccessivi, per il momento. Gli interventi del Comitato permanente sono stati conformi a quello della delegazione italiana, sottolineando l'importanza di procedere passo dopo passo e rispettare i vincoli finanziari. Il progetto sarà, quindi, ulteriormente discusso in costante relazione con il Comitato finanziario.

9. Comitato Tax "Direttiva Intermediari fiscali - regole sulla divulgazione obbligatoria". Il presidente del comitato Tax ha commentato che un certo numero di membri del CCBE nutrono preoccupazioni in merito alle misure di attuazione relative alla "DAC6" (o "Direttiva sulle comunicazioni obbligatorie") approvata di recente. Il comitato Tax si è riunito il 13 settembre per individuare le questioni che potrebbero essere incluse in una nota di orientamento o una dichiarazione per i membri del CCBE su vari aspetti della direttiva. Ad esempio, il trattamento dell'obbligo di segnalazione dei privilegi di diritto professionale in relazione al recepimento e all'attuazione della direttiva a livello nazionale, i requisiti pratici relativi agli obblighi di comunicazione e le implicazioni dell'effetto retroattivo della direttiva riguardo agli obblighi di segnalazione che si applicano prima attuazione da parte degli Stati membri. Una guida sulla trasposizione della direttiva sarà preparata.

Progetto di direttiva sulle aliquote IVA Per quanto riguarda la proposta di modifica della direttiva IVA della Commissione, il comitato Tax sta valutando quale possa essere l'approccio migliore per quanto riguarda le raccomandazioni che potrebbero essere utilizzate dai membri dei Consigli Nazionali del CCBE per le loro autorità nazionali. In seguito al contatto con la Commissione, è risultato evidente che i contatti e la collaborazione con gli Stati membri diviene il momento più rilevante

per definire la strategia lobbistica da fare. È quindi chiaro che qualsiasi tentativo di modificare le aliquote IVA a livello nazionale dovrebbe essere indirizzato alle autorità nazionali.

10. Comitato Diritto privato europeo Il presidente del comitato di diritto privato europeo ha informato le delegazioni in merito alle attuali attività del comitato. Uno dei temi più importanti riguarda la proposta della Commissione riguardante la modernizzazione delle norme dell'UE in materia di protezione dei consumatori. Il presidente ha spiegato brevemente le discussioni che hanno avuto luogo nella riunione della commissione il giorno prima, riguardanti in particolare il diritto di recesso. Il comitato continuerà a monitorare i futuri sviluppi della proposta.

La seconda questione importante riguarda l'iniziativa della Commissione sulla responsabilità da prodotto e l'impatto dell'IA (intelligenza artificiale) e delle nuove tecnologie. Il comitato sta lavorando a un progetto di documento da elaborare insieme al comitato IT Law a del CCBE a tale riguardo.

11. Piano d'azione futuro per la giustizia elettronica Il comitato permanente ha preso atto dell'aggiornamento sui contributi del CCBE in relazione agli sviluppi del piano d'azione sulla giustizia elettronica 2019-2023.

12. Accesso alla giustizia Il Comitato permanente ha preso atto della relazione del presidente del Comitato Accesso alla giustizia e ha convenuto di proseguire la collaborazione sulla mediazione con la CEPEJ, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di strumenti di sensibilizzazione e programmi di formazione per gli avvocati.

Inoltre, in relazione all'attuale progetto di posizione CCBE sulla proposta di direttiva relativa alle azioni rappresentative per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, si è convenuto di chiedere l'adozione di questo documento mediante votazione elettronica per poter presentare la posizione del CCBE al relatore della commissione per gli affari giuridici del Parlamento europeo, Geoffroy Didier, prima di finalizzare la sua relazione su questo importante atto legislativo.

13. Comitato Antiriciclaggio FATF Guida all'approccio basato sul rischio per la professione legale Il segretariato del CCBE ha aggiornato le delegazioni sugli ultimi sviluppi riguardanti la revisione della guida del GAFI sull'approccio basato sul rischio per la professione legale. Il lavoro è continuato durante l'estate per quanto riguarda l'ultima versione, e il testo incluso nei documenti della riunione ha subito molti cambiamenti ed è il risultato del contributo efficiente del gruppo di lavoro della lobby legale. Il progetto è stato recentemente inviato al Segretariato del GAFI e, a seguito della revisione del Segretariato del GAFI, sarà quindi esaminato dalle delegazioni GAFI.

Partecipazione della Commissione europea alla riunione della commissione AML Il segretariato ha riferito in un incontro con Raluca Pruna, capo unità dell'unità criminalità finanziaria della Commissione europea, che ha partecipato alla riunione del Comitato antiriciclaggio del CCBE il giovedì 13 settembre. È stato riferito che l'attenzione della Commissione sarà dedicata alla corretta attuazione della direttiva UE. Al momento non sono previste ulteriori direttive. La Commissione desidera assistere le parti interessate in merito a eventuali problemi. La Commissione collaborerà con il CCBE a tale riguardo per individuare il modo in cui gli avvocati possono essere assistiti. Il comitato AML inizierà a identificare le aree problematiche. La Commissione ha inoltre spiegato come sarà condotta la prossima valutazione del rischio sovranazionale (SNRA).

Causa belga La delegazione belga ha fornito un aggiornamento sulla causa promossa da parte degli avvocati belgi dinanzi alla Corte costituzionale belga contro le disposizioni della legge nazionale che recepisce la quarta direttiva antiriciclaggio in Belgio (contrasto con il segreto professionale).

14. Comitato Brexit Il primo vicepresidente José de Freitas ha riferito degli ultimi sviluppi in merito alla Brexit. Il 19 luglio la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla preparazione alla Brexit sollecitando gli Stati membri e le parti interessate a intensificare la preparazione "a tutti i livelli e per tutti i risultati". Il comunicato stampa della Commissione che accompagna la comunicazione sottolinea che non esiste ancora la certezza che sarà in vigore un accordo di ritiro ratificato il 29 marzo 2019 o che cosa implicherebbe. La comunicazione suggerisce fortemente che i negoziatori dell'UE considerino lo scenario "senza accordo" una possibilità sempre più forte. Il 12 luglio, il governo del Regno Unito ha pubblicato un libro bianco sui suoi piani per la Brexit e i suoi obiettivi per una nuova partnership tra l'UE e il Regno Unito. La proposta del Regno Unito vorrebbe assumere la forma di un accordo di associazione tra il Regno Unito e l'UE. Si prevede che saranno organizzati turni di negoziazione settimanali tra la Commissione e il Regno Unito da settembre a ottobre 2018. Il Consiglio "Affari generali" (articolo 50) si riunirà il 18 settembre 2018. Sia le fonti britanniche che dell'UE hanno suggerito che un vertice informale Salisburgo, dal 19 al 20 settembre 2018, sarà utilizzato come opportunità per l'UE per considerare un approccio più flessibile nei confronti delle proposte del Libro bianco o per spingere il governo britannico a modificare la propria posizione. Il Consiglio europeo si riunirà quindi il 18 ottobre 2018 per discutere l'accordo di revoca, che ora si prevede solo realisticamente di ultimare a novembre.

José de Freitas ha anche riferito che durante l'ultima riunione della Task Force della Brexit si è tenuta un'ampia discussione sul progetto di proposta sul futuro della delegazione del Regno Unito nel CCBE (Relazione di Carlo Forte). Il progetto di proposta sarà modificato in conformità con le varie osservazioni fatte durante la discussione e ricircolato per i commenti tra i membri dell'UE27, al fine di presentare una proposta definitiva alla prossima riunione di ottobre. Pur stabilendo l'approccio generale concordato tra i suoi sei membri, la delegazione del Regno Unito ha ribadito la sua intenzione di rimanere pienamente impegnata nell'ambito del CCBE e spera di ricevere presto una proposta concreta per la futura adesione al CCBE.

15. Fondazione e progetti a) REFOTRA Indra Bule (segretariato del CCBE) ha fornito un breve aggiornamento sul progetto REFOTRA. Lo scopo del progetto è facilitare il riconoscimento della formazione legale continua degli avvocati ricevuta in uno Stato membro dell'UE diverso da quello di residenza (o di pratica). Il 30 giugno 2017 il Comitato permanente ha approvato la proposta di progetto. Il progetto ha ricevuto il sostegno finanziario dalla Commissione europea ed è implementato dall'ELF e dal CCBE. Il progetto REFOTRA è stato lanciato nel luglio 2018. Il gruppo principale del progetto ha iniziato a lavorare sul progetto di questionario. Gli esperti del Comitato formazione (13.09.2018) hanno fornito preziosi contributi e il progetto di questionario è stato migliorato qualitativamente. Il questionario sarà finalizzato nelle settimane successive e quindi verrà inviato alle delegazioni CCBE per il loro contributo. Le informazioni sugli sviluppi del progetto REFOTRA saranno regolarmente fornite per il comitato permanente.

b) Aggiornamento Me-CODEX Il comitato permanente ha preso atto dell'aggiornamento relativo alla futura governance e alla proroga di Me-CODEX. La delegazione italiana ha chiesto chiarimenti sul management del progetto e sulla necessità di prevedere l'ampiamiento del consorzio, invitando tutti i Ministeri degli Stati membri ad aderire al consorzio.

Relazione

Training Committee

13 September 2018, 11.00-14.00

CCBE Office, 40 Rue Joseph II, 1000 Brussels, Belgium

1. Approval of the draft minutes

Document:

1.1. *Draft minutes of 28 June 2018*

Approvato

2. REFOTRA project

2.1. Involvement of the Training Committee involvement in REFOTRA project - discussion

Document:

2.2. *Note on involvement of the Training Committee involvement in REFOTRA project*

2.3. **Draft questionnaire – Roundtable discussion** - members of the committee will be invited to provide their comments on the draft questionnaire on the continuing legal education

Document:

2.3. *Draft questionnaire_REFOTRA*

Presentazione del lavoro del gruppo ristretto (Italia, Irlanda, Polonia) e discussione passo per passo del questionario proposto. Molti interventi e suggerimenti: si richiede di creare sezioni per spiegare le risposte ed introdurre specificazioni circa il riconoscimento delle specializzazioni. Il testo del questionario verrà inviato la prossima settimana probabilmente per la definitiva approvazione e quindi trasmesso alla Commissione Europea per benestare definitivo, infine inviato alle delegazioni per rispondere entro novembre.

3. Training system for lawyers in Italy – presentation – F. Sorbi

3.1. *Power point presentation*

Presentato con supporto di slides il sistema di accesso alla professione in Italia. Le slides sono pubblicate nel materiale allegato alla riunione.

4. Outcome of the HELP Annual Conference (21.-22.06.2018) in Strasbourg - information point -P.G.Traversa

Documents:

4.1. *HELP conference programme*

4.2. *HELP conference concept note*

Rinviata la trattazione

5. Outcome of the stakeholders workshop on Evaluation of the 2011 European Judicial Training Strategy – information point - I.Bule

Documents:

- 5.1. Discussion document
 - 5.2. Summary of the meeting
- Rinviata la trattazione

6. CCBE Conference ‘Artificial Intelligence – Humane Justice’ (30.11.2018), Lille, France

2 Workshops (English and French) “Which training for 21st century?” – **discussion** - members of the committee will be invited to propose which themes/subtopics could be developed under these workshops

Document:

- 6.1. Information note
- 6.2. Save the date

Sollecitazione del presidente a presentare proposte per il work shop dedicato a training e a.i, ivi comprese le esperienze positive

7. Other business

7.1. Results of the ERA -CCBE Young Lawyers Contest – EU Law in practice - 6-7 September 2018, Trier, Germany

7.2. Ongoing data collection for the annual report on European Judicial training by the European Commission

Rinviata la trattazione

Relazione

Anti-money laundering Committee

13 September 2018, 16.00-18.00

CCBE Office, Rue Joseph II, 40, 1000 Brussels, Belgium

(1) Approval of the minutes from the meeting on 28 June 2018

- Approvato

(2) 2019 Supra national Risk Assessment (SNRA)

- Vi è stata una presentazione da parte di Raluca Pruna, capo dell'unità “criminalità finanziaria” della Commissione Europea, per quanto concerne il documento SNRA del 2019. Raluca Pruna ha spiegato come siano stati identificati dalla Commissione 40 tipologie di servizi tra i più esposti a generare attività di riciclaggio e che, quindi, dovranno essere maggiormente regolati. Ha altresì evidenziato che sono iniziati gli incontri con tutte le parti interessate e probabilmente un incontro si terrà già ad Ottobre. Il Presidente ha chiesto se in tali incontri e in tale documento di prossima emanazione potranno trovare spazio anche eventuali misure attenuanti gli obblighi di comunicazione per determinate categorie di soggetti. Raluca Pruna ha lasciato intendere che è possibile essendo stato domandato anche agli Stati Membri dell'Unione europea di esprimere opinioni al riguardo. Il Presidente ha chiesto a Raluca Pruna come si possa nelle sedi sopra indicate dimostrare e fare capire l'importanza del segreto professionale che è proprio della professione legale e come si possa dimostrare che non è contro le norme in materia di antiriciclaggio. Raluca Pruna ha ribadito che gli avvocati sono, in base alla normativa antiriciclaggio, soggetti obbligati a segnalare possibili attività di riciclaggio. Ha altresì ricordato che l'anno scorso la Commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sullo scandalo Panama Papers, ha fatto molte raccomandazioni/osservazioni, alcune delle quali erano riferite anche al segreto professionale. Tuttavia, ha affermato di ritenere che il segreto professionale non possa essere utilizzato per coprire attività illegali e non possa coprire le transazioni sospette. Raluca Pruna ha sottolineato che è anche una protezione per gli avvocati sapere chi è il loro cliente e quali attività in realtà compia. Il Presidente ha fatto notare che conoscere la “bontà” del cliente (cioè riuscire a capire se lo stesso svolga attività illegali o meno) è un'attività extra-legale che non rientra tra le attività tipiche della professione legale. L'eccezione del segreto professionale per un avvocato, inoltre, deriva dall'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Il Presidente ha chiesto cosa possano fare gli avvocati per fare in modo che l'espletamento dei compiti previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio risulti più semplice.

Raluca Pruna ha risposto che è importante che l'Avvocatura dia suggerimenti, indicando non solo modalità operative, ma facendo presente anche il contesto in cui gli Avvocati si trovano ad operare.

(3) FATF

- Il Presidente ha aggiornato il comitato sui recenti lavori relativi alla guida FATF sull'utilizzo del c.d. Risk-Based approach per le professioni legali.
Sono stati ribaditi i problemi derivanti dall'introduzione del beneficial owner register, già espressi nella riunione del 13 Settembre.
In particolare, è stato espresso un dubbio sull'affidamento di tali registri.
Il Presidente ha domandato a Raluca Pruna se la Commissione abbia previsto a tal proposito un'integrazione per rendere più chiara l'operatività degli stessi.
Raluca Pruna ha affermato che nessuna integrazione è prevista in questa fase e che forse ci sarà in seguito un ulteriore approfondimento sul punto.

(4) Update on the 5th anti-money laundering Directive

- Il Presidente ha chiesto a Raluca Pruna come verrà controllata l'effettiva attuazione della quinta direttiva. Raluca Pruna ha affermato che la Commissione monitorerà lo stato di attuazione anche in ragione del fatto che l'articolo 44 della quarta direttiva (così come modificato dalla quinta direttiva) prevede che gli stati membri debbano predisporre statistiche sulle attività che sono maggiormente esposte all'antiriciclaggio.
- Il Presidente ha poi enunciato che le linee guida per le delegazioni del CCBE saranno pronte per il prossimo incontro a Novembre.

(5) Any other business

- Nessuno

Relazione
IT Law Committee
13 September 2018, 10:00-12:00
CCBE Office, Rue Joseph II, 40, 1000 Brussels, Belgium

1. Approval of the draft minutes

Document: *Draft Minutes 16 May 2018*

2. Data protection

a. National implementation of the GDPR – discussion CCBE survey

Participants are asked to report about any steps taken at national level as regards the implementation of the GDPR, in particular concerning the points addressed in the CCBE recommendations.

Document: *CCBE Questionnaire concerning the implementation of the GDPR – table of responses*

Giro di tavolo di aggiornamento.

Ci siamo riservati di aggiornare il questionario con il DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n.101 non appena riusciremo a svilupparne i temi.

A dimostrazione di quanto siano diverse le legislazioni nei vari Paesi, viene riportato il caso della Scozia, dove il periodo di latenza (credo pari alla nostra prescrizione) è di vent'anni, per cui i dati dei clienti devono essere conservati per più di vent'anni.

b. E-Privacy Regulation – update (for information)

Document: *E-Privacy Regulation update*

v. all. 1

3. Commission proposals updating Regulations on Service of documents and Taking of evidence – discussion on draft CCBE position paper

Documents: *Draft CCBE position paper Commission proposals updating Regulations on Service of documents and Taking of evidence*

Revised Regulation on Service of documents

Revised Regulation on Taking of Evidence

4. Evidence2e-CODEX Project – exchange of views on draft questionnaire

Documents: *CCBE Infosheet EVIDENCE2e-CODEX Project*

Draft Questionnaire Exchange of data with lawyers in the context of EIO

Cfr. All. 2-3

5. HCCH draft Guide to Good Practice on the Use of the Video Link – exchange of views on possible CCBE comments

Documents: *HCCH draft Guide to Good Practice on the Use of the Video Link*

6. CEPEJ work on the use of artificial intelligence algorithms in judicial systems

Document: *Ethical Charter on the use of artificial intelligence in judicial systems (**Confidential!**)*

7. EU e-Justice Action Plan 2019-2023 – discussion on CCBE project proposals

Document: *e-Justice update*

8. Possible modernisation of the CCBE identity card (proposal from the French delegation)

Document: *Description CCBE identity card*

La Francia ha illustrato l'idea e noi abbiamo inviato il nostro studio sul tema, che risale al 2012 (v. all. 4). La Presidenza pare abbia intenzione di mettere l'argomento all'odg di uno dei prossimi S.C.

Verrà fatto circolare un questionario.

9. Update on Me-CODEX

Document: *Update on Me-CODEX*

v. all. 5

10. Any other business

Relazione

Insurance Working Group meeting

13 September 12:00-14:00

CCBE Office, Rue Joseph II, 40, 1000 Brussels, Belgium

1. Approval of the minutes

Document: 1. *Draft Minutes from the meeting of 19 April 2018* (attached)

2. Legal expenses insurance

a) Preparation of the CCBE participation to the RIAD Congress on claims management

Documents:

- n°2a and 2b [Programme](#) of the RIAD Congress on 4 & 5 October 2018 (attached)
- n°3 Participation of LegalTech (attached)
- n°4 CCBE position paper on LEI (attached) [FR/EN](#)
- n°5 CCBE Guide on lawyers' use of online legal platforms (attached) [FR/EN](#)
- n°6 RIAD data: areas of law / services done by 'in house lawyers' in Europe (attached)

Two panels with CCBE

- **1st day: Panel Discussion 'Which trends have an impact on the management of claims?'**
- **2nd day: Panel discussion 'What is good claims management? – The insurance and client perspective'**

La presidente del comitato, Elisabeth Scheuba, apre la discussione sulla posizione da tenere nell'ambito del congresso di RIAD ricordando ai presenti che il CCBE sarà presente con due panels.

Pierre-Dominique Schupp ritiene che l'intervento in seno alla conferenza debba far rilevare come gli avvocati non siano spaventati dalle evoluzioni del mercato ed allo stesso tempo deve essere teso a sottolineare quale sia il valore aggiunto dell'Avvocatura; della stessa idea è il collega Herman Buysens il quale aggiunge che occorre convincere che l'intervento degli avvocati è cruciale e vantaggioso per la compagnia assicurativa. A tal proposito, non si può evitare una discussione sulle questioni del profitto delle compagnie assicurative e si deve constatare che modelli come il timesheet sono sempre meno usati. Occorre, allora, mettere in evidenza che le tariffe sono il frutto di due voci fondamentali: il lavoro e la responsabilità dell'avvocato.

Il valore aggiunto dell'avvocato va identificato in particolare in alcuni elementi emersi durante la discussione: la relazione tra avvocato e cliente, regolata da norme deontologiche (riservatezza, segreto professionale..); la cura dell'interesse del cliente; il know-how e la particolare posizione dell'avvocato (conoscenza dell'ambiente giuridico, frequentazione delle cancellerie, dei tribunali) rispetto ad un esperto assicurativo.

Vedasi all. 1

E' stato sollevato il problema delle convenzioni per le spese legali a forfait, ma anche quello della gestione delle liti da parte delle Compagnie.

Il Vice-Presidente Pelicaric ha avanzato anche dubbi sulla possibilità di quantificare all'inizio dell'incarico l'ammontare delle spese legali, principio per noi chiaramente superato (almeno in parte) dall'obbligatorietà del preventivo.

Quanto agli spunti sul futuro del claim management, i francesi propongono di introdurre i temi dell'Hi-tech, non ultima la giustizia predittiva. Occorre andare contro questo concetto e l'unico modo per farlo è di nuovo mettere in risalto il valore aggiunto dell'avvocato.

Alcuni propongono di distinguere la fase della consulenza da quella di vero e proprio contenzioso.

Altri propongono di valorizzare il valore aggiunto dell'Avvocatura, che già in sede di mediazione preliminare può utilizzare strategie nella prospettiva del processo. Questo si tradurrebbe anche in un vantaggio economico per le compagnie di assicurazione i cui casi verrebbero trattati in maniera più efficiente ed omogenea.

I Colleghi francesi puntano alla libera scelta dell'Avvocato, in realtà dimenticando che in alcuni Paesi esiste per legge il diritto delle Compagnie a gestire le liti; si dovrebbe, invece, diffondere la cultura delle polizze di tutela legale e peritali, sì che l'assicurato e/o il danneggiato possa scegliere se farsi assistere dal legale della Compagnia, adire la giustizia automatizzata oppure affidarsi a un legale da lui scelto e per le competenze del quale usufruirà del rimborso grazie alla polizza di tutela legale.

La Presidenza intende avviare un nuovo dialogo per tentare di rafforzare il principio della libera scelta dell'avvocato.

Analizzando il documento all. 1, si trovano espresse posizioni difficili da sostenere, ma pare che la Presidenza intenda convintamente sostenerle in sede di dialogo con RIAD.

Sarebbe certamente più facile cercare di rendere obbligatoria una copertura della tutela legale e peritale, piuttosto che imporre alle Compagnie di pagare (anche) un avvocato indipendente che persegua la strategia dell'assicurato, anche in conflitto con le strategie della Compagnia.

b) Defining a strategy of dialogue with RIAD

Documents: Check list from FSA : Avocats – Assureurs – Assuré - see attached doc n°7a,7b and 7c

[Switzerland model- not to be circulated as they constitute working documents, subject to modifications]

At the last meeting, it was foreseen :

- Swiss models as a model for building good practices between lawyers and insurers
- Meeting during the RIAD congress
- Send a letter to the Commission – (and other consumers organisations) - for proposing a meeting in Autumn

c) BTE report (UK)

“Free choice of a lawyer”: see **pages 152-169** of the report (attached doc n° 8 : 195 pages !)

Il collega inglese non è presente alla riunione del comitato: la discussione sul report viene dunque rinviata.

3. Professional indemnity insurance

- a. Launch by DG Growth of an assessment study on the provisions of the general Services Directive, including insurance requirements (see attached doc n°9)
- b. Brexit : UK submission paper : see Q&A n° 5 (attached doc n°10)

Relazione

FUTURE on the Legal Profession and Legal Services Committee

13 September 2018, 10.00-12.00

CCBE Office, Rue Joseph II, 40, 1000 Brussels, Belgium

FUTURE

Conferenza di Lille:

L'organizzazione prosegue; sono previsti 16 workshops, 8 in inglese e 8 in francese, con 20/25 partecipanti per ciascun workshop; studenti universitari saranno invitati a partecipare, oltre ad importanti accademici; il Vice Presidente del CCBE José De Freitas introdurrà i lavori (il Presidente Tony Mokry è impegnato a Vienna); Stéphanie fornirà un elenco degli speakers; ci sarà sicuramente qualche ospite di grande rilievo: contatti sono in corso.

Questionario AIJA.

Il questionario è pronto. Stéphanie ha avuto un incontro col Segretario Generale AIJA, Giuseppe Maretta; sul risultato del questionario (che verrà inviato a tutti i membri AIJA) verrà fatto uno studio comparativo.

L'AIJA è interessata a cooperare con la Commissione Futuro del CCBE.

Documento di lavoro sulla definizione di Consulenza Legale e di Intelligenza Artificiale.

Sono state apportate alcune minori modifiche e precisazioni; il testo finale è stato approvato; verrà ora inviato alla Commissione IT perché verifichi che non ci sia qualche imprecisione tecnica; verrà poi sottoposto all'approvazione dello Standing Committee, anche per decidere che uso farne, cioè se e a chi inviarlo e che forma di diffusione darvi.

Discussione sulle implicazioni dei sistemi di intelligenza artificiale sul giudiziale.

Si è iniziata la discussione sull'impatto dell'Intelligenza Artificiale in tutte le fasi del procedimento giudiziale.

Si sono cercati di individuare lo scopo della discussione, la tipologia dei sistemi implicati, nonché alcuni aspetti da approfondire.

L'argomento è molto complesso: molti strumenti di intelligenza artificiale vengono ormai abitualmente utilizzati, sia nei paesi di common law che in quelli di civil law.

Alcuni specifici strumenti sono utilizzati negli Stati Uniti, in Cina, nel Regno Unito, in particolare strumenti di predictive justice negli small claims ed altri strumenti telematici per decidere sulla detenzione preventiva.

Sui possibili campi/utilizzi della e-justice:

a) si è cominciato dall'esame della fase preliminare delle indagini di polizia, ove sono utilizzati strumenti di intelligenza artificiale: sono rilevanti ai nostri fini se e quando utilizzati poi nel procedimento penale successivo contro specifiche persone;

b) si è poi inserita anche l'ipotesi della ricerca giurisprudenziale basata su motori di ricerca logaritmici;

c) anche la comunicazione elettronica va attentamente monitorata, per vari rischi relativi alla possibile violazione del contraddittorio, alla comunicazione dei documenti, alla qualità ed utilizzabilità dei dati, al rispetto della presunzione di innocenza, alla necessità del coinvolgimento dell'Ordine forense locale prima della sua implementazione;

d) si è fatto riferimento pure alle udienze (testimoni sentiti a distanza, ove la telecamera che riprende può essere manovrata automaticamente da un computer; trascrizione automatica dell'udienza; divieto di utilizzo emozionale del video, ecc);

e) decisione dei giudici (analisi della ricerca giurisprudenziale telematica, strumenti predittivi di decisione, punteggi forniti dalla macchina prima della decisione, strumenti elettronici che guidano il ragionamento del giudice, step by step, nella redazione della decisione, col rischio di utilizzo di elementi di fatto e di diritto forniti dalla macchine non dalle parti).

Relazione

Towards Model Code of Conduct Committee

13 September 2018, 13.00-16.00

CCBE Office, Rue Joseph II, 40, 1000 Brussels, Belgium

Participants:

Chair: Jędrzej Klatka

Members: Jean-Louis Joris, Peter Csoklich, Emilie Vasseur, Thomas Baudesson, Carla Secchieri, Nick Fluck, Ioannis Charaktiniotis

Non-members: Martin Sacleux, Albane Bernet, Rene Diedrich, Constantin Parascho, Marieke Roelofsen

Secretariat: Oona Mikkela

1. Approval of the minutes

Document: a) Draft Minutes of 28 June 2018

Approvato

2. Draft model article on fees

- **Questions to be considered regarding the paragraph on pactum de quota litis:**

- *Should the amount of the success fee be limited?*
- *Should the assessment be ex ante or ex post?*

Il draft dell'articolo sui compensi è stato adottato dal Comitato in febbraio. È stato discusso in dettaglio nella sessione plenaria di Praga: è stato suggerito al Comitato di riesaminare il paragrafo relativo al patto di quota lite, alla luce delle osservazioni formulate dalle delegazioni.

Il sottogruppo delle piattaforme online ha recentemente concluso i lavori sulla guida CCBE all'uso delle piattaforme legali online da parte degli avvocati. Il comitato Towards dovrebbe ora decidere se e come questo debba essere preso in considerazione nel Model Code (ossia se, ad esempio, debba essere incluso un nuovo paragrafo 10, relativo alle piattaforme online, nell'articolo sui compensi).

Pactum de quota litis:

Per quanto riguarda il paragrafo relativo al patto di quota lite, vi erano tre questioni da considerare:

1. Qual è la soluzione migliore? Come sottolineato nella sessione plenaria di Praga, le delegazioni non vogliono un compromesso.
2. La quota di success fee dovrebbe essere limitata?
3. Dovrebbero essere incluse alcune indicazioni nel paragrafo relativo al momento della decisione in merito al fatto che il cliente non ha altri mezzi per rivolgersi al Tribunale? Chi decide che i criteri sono soddisfatti e in quale momento?

Per quanto riguarda la terza questione, si è commentato che è l'avvocato a decidere che i criteri sono soddisfatti e che la decisione è soggetta al controllo disciplinare. E' stato citato l'esempio dei Paesi Bassi, dove l'avvocato notifica la decisione all'ordine degli avvocati, il quale ha il controllo disciplinare sugli avvocati. La questione cruciale è se la persona ha diritto o meno all'assistenza legale. Anche se questo sistema di notifica può risultare comodo per l'avvocato, non costituisce un'approvazione e l'avvocato deve comunque verificare che tutti i criteri siano soddisfatti.

La prima questione:

I partecipanti hanno discusso in primo luogo se la soluzione adottata dal Comitato sia la migliore.

Si sono espressi dubbi sulla opportunità di regolamentare il pactum de quota litis nell'articolo sui compensi. Anche il rapporto con il codice di condotta, che vieta il pactum de quota litis, è problematico.

Si è stabilito che una volta terminato il Codice Modello, il Comitato di deontologia inizierà a lavorare al Codice di condotta per eliminare la contraddizione tra i due codici. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del paragrafo, il Comitato ha deciso di non limitarlo e, pertanto, il paragrafo potrebbe essere applicato in tutti i rami del diritto, compreso il diritto penale.

Il Comitato è consapevole del fatto che non tutte le delegazioni ritengono che la soluzione adottata sia la migliore (sono state discusse quattro diverse opzioni; si veda il verbale della riunione di febbraio). Tuttavia, va notato che il codice modello non è necessariamente qualcosa che sarà attuato nei diversi Stati membri. Alcuni Ordini si oppongono, ma non esiste una soluzione che soddisfi tutti.

Le azioni collettive sono state citate come esempio concreto della possibile applicazione del pactum de quota litis: il carico di lavoro è enorme, e nessuno è disposto a pagare (piccole perdite, ma molte persone coinvolte, come il caso Volkswagen). In questo tipo di situazione, l'unico modo per avviare un'azione è il pactum de quota litis. Un altro esempio potrebbe essere quello dei casi di frode. Quando ci sono molte persone coinvolte, c'è un interesse ad agire.

Regole generali consentiranno agli ordini degli avvocati di decidere come applicarlo. Si osserva che l'indicazione di un importo massimo potrebbe anche essere prevista, se necessaria per l'adozione dell'articolo.

È stato aggiunto che, poiché il codice modello sarebbe uno strumento di soft law e una fonte di ispirazione, sarebbero necessari alcuni chiarimenti in merito alla valutazione. Molti avvocati si ispireranno agli articoli tipo, compreso il paragrafo sul pactum de quota litis.

Data l'importanza della decisione e le quattro opzioni già discusse nella riunione di febbraio, è stato chiesto ai partecipanti se, in qualità di esperti, fossero certi che l'opzione scelta fosse la migliore (il divieto con un'eccezione).

La maggior parte dei partecipanti ha convenuto che la soluzione adottata dal Comitato a febbraio è la migliore e non sono state apportate modifiche.

La seconda questione:

Per quanto riguarda i limiti per la *success fee*, è stato spiegato che nei Paesi Bassi è in uso un "double double system". Quando il cliente paga le spese e il caso ha successo, l'onorario massimo è limitato al 25%. Il sistema è simile quando l'avvocato paga le spese e l'onorario massimo è quindi limitato al 35%.

I partecipanti hanno discusso se e fino a quale importo la *success fee* è limitato nei loro Stati. Le risposte sono state diverse. In alcuni paesi, dove è consentito il *pactum de quota litis*, la *success fee* è limitata ad un importo specifico. In altri paesi non esiste alcun limite. In alcuni paesi, la *success fee* deve essere "ragionevole", oppure l'importo (massimo) è chiarito dalla giurisprudenza.

Ai partecipanti è stato chiesto se fosse opportuno introdurre un limite nel paragrafo.

Secondo la maggioranza dei partecipanti, l'importo dell'onorario di successo (*success fee*) non dovrebbe essere limitato e non è necessario alcun riferimento al paragrafo 3/ ragionevolezza dell'onorario. Non sono state apportate modifiche.

Il terzo punto:

I partecipanti hanno discusso l'opportunità di includere nel paragrafo eventuali orientamenti sulla verifica della decisione.

L'esito delle discussioni precedenti è stato che l'avvocato prende la decisione, soggetta a controllo disciplinare. Il momento della decisione non è stato discusso dal comitato.

Ai partecipanti è stato chiesto se fosse necessario chiarire nel testo che è l'avvocato a decidere e se fosse necessario aggiungere qualche chiarimento in merito alla consultazione dell'ordine degli avvocati (controllo *ex ante* o *ex post*).

La maggioranza ha convenuto che la questione dovrebbe essere lasciata agli ordini degli avvocati, in modo che possano decidere. Questo aspetto dovrebbe essere chiarito nel commento.

È stata sollevata una questione sul significato dell'approvazione *ex ante* dell'ordine degli avvocati. È stato spiegato che, ad esempio nei Paesi Bassi, l'avvocato deve informare preventivamente l'ordine degli avvocati e questo controllo *ex ante* dell'ordine rende la situazione dell'avvocato più confortevole. È stato notato che i requisiti non sono aperti all'interpretazione, e l'ordine degli avvocati si mette in contatto con l'avvocato in caso di dubbi.

Sono stati sollevati alcuni commenti e domande, come ad esempio se l'obbligo di notifica all'ordine degli avvocati potrebbe rendere gli avvocati meno desiderosi di ricorrere al *pactum de quota litis*. Inoltre, cosa succede se l'ordine degli avvocati non reagisce e l'avvocato vince la causa: può essere contestato nei Paesi Bassi? È stato chiarito che in questo tipo di situazione, non sarebbe stato possibile presentare un reclamo perché l'importo dell'onorario di successo è limitato.

È stato deciso di chiarire che gli Ordini sono liberi di andare oltre i requisiti aggiungendo la frase seguente al commento del paragrafo 9. La decisione è stata adottata nel corso del procedimento:

This provision intentionally does not address the question when and how compliance with the rule is to be verified. It will be for each bar to regulate that question. (Questa disposizione non affronta intenzionalmente la questione dei tempi e delle modalità di verifica del rispetto della norma. Spetterà a ciascun Ordine disciplinare la questione) .

- **Questions to be considered in light of the CCBE Guide on lawyers' use of online legal platforms** (Section 1.2. *Specific remarks on fees paid by lawyers to platforms providers*)

Documents:

- a) Draft model article on fees
- b) Delegations comments on *pactum de quota litis* (Plenary in Prague)
- c) The Dutch delegation's comments on *pactum de quota litis*
- d) CCBE Survey on *pactum de quota litis*
- e) CCBE Guide on lawyers' use of online legal platforms: [EN](#) and [FR](#)
- f) New Jersey State Bar: Brief of Amicus Curiae on sharing fees with Avvo
- g) New Jersey Law Journal: *Supreme Court Won't Take Up Avvo Ethics Case*

La guida CCBE sull'uso delle piattaforme giuridiche online da parte degli avvocati è stata approvata dal Comitato permanente nel mese di giugno. La guida comprende una sezione sugli onorari, in base alla quale gli avvocati hanno

diversi obiettivi di utilizzo delle piattaforme online (una posizione sul mercato; servizi tecnici che facilitano l'erogazione dei loro servizi; o l'instaurazione di contatti con i clienti o qualsiasi combinazione di questi elementi).

I partecipanti hanno discusso se le questioni relative ai compensi, così come sollevate nella guida, debbano essere prese in considerazione nel progetto di articolo tipo sui compensi - e, in caso affermativo, in che modo.

Ai partecipanti è stato chiesto se sarebbe meglio non includere un paragrafo sulle piattaforme online nell'articolo modello. Sono state suggerite diverse opzioni alternative, come il riferimento alle piattaforme online utilizzando le note a piè di pagina "quando si tratta di piattaforme online". Un riferimento alle piattaforme online potrebbe anche essere incluso nei possibili principi generali del Codice Modello.

Gli ordini degli avvocati sembrano mantenere un atteggiamento di prudenza nei confronti dell'Intelligenza Artificiale e le nuove tecnologie. In particolare, gli avvocati dovrebbero avere piattaforme proprie e non utilizzare piattaforme di proprietà di società private.

È stato, inoltre, osservato che nell'articolo modello, manca ad esempio: 1) la rinegoziazione degli onorari, 2) gli onorari di successo e il cambio dell'avvocato durante il processo 3) il pagamento di onorari con terzi. Il terzo punto era all'ordine del giorno, ma il Comitato ha deciso che la questione è troppo nuova per essere presa in considerazione.

Vi sono opinioni divergenti in merito alla tempistica del lavoro da effettuare per codificare l'uso delle piattaforme online. Secondo un'argomentazione, le piattaforme online potrebbero essere prese in considerazione nei paragrafi 7 e 8. Secondo un altro, il Comitato dovrebbe analizzare tutti i modelli di business, che si stanno sviluppando, e dovrebbe entrare in dettagli che richiederebbero molto tempo. La partecipazione degli avvocati alle piattaforme online è un tema importante, ma ci vorranno altri due anni per inserirlo nell'articolo modello. Un'opzione sarebbe quella di modificare l'articolo modello in un secondo momento.

Si è deciso di chiedere alla Presidenza se intende rinviare l'adozione dell'articolo tipo sui compensi o se ritiene più utile adottare l'articolo tipo a novembre e passare in seguito alla questione delle piattaforme.

Emilie Vasseur preparerà tuttavia un progetto che potrebbe essere incluso nei paragrafi 7 e 8 per la prossima riunione.

3. Draft model article on relations with clients:

Documents:

- a) Model Article on Relations with Clients – roadmap (prepared by the Chair of the Committee Jędrzej Klatka)
- b) Model Article on Relations with Clients: Drafts of paragraphs 1, 2, 3, 5 and 6
- c) Rules of Professional Conduct and the Rules of Competition of Lawyers of the [Czech Republic](#)
- d) Rules of Professional Practice of the Rechtsanwälte and Rechtsanwältinnen of the Federal Republic of [Germany](#)
- e) Code of Ethics of Attorneys in [Poland](#)
- f) SRA Code of Conduct 2011
- g) American Bar Association Model Code of Conduct
- h) Code of Conduct of the [Spanish Bar](#)
- i) [Flemish](#) Bar Council Code of Ethics for Lawyers

Questo punto non è stato discusso.

4. Any other business

- Document:* a) Articles and issues to be considered: compilation of decisions taken by the Model Code of Conduct Committee at past meetings

Questo punto non è stato discusso.

Relazione

Access to Justice Committee

13 September 2018, 14.00-16.00

CCBE Office, Rue Joseph II, 40, 1000 Brussels, Belgium

Alla riunione di [oggi](#) sono stati trattati i numerosi temi all'ordine del giorno e, in particolare, quello della tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

In vista della riunione di [domani](#) dello standing Committee Vi inoltro una breve relazione degli aspetti discussi [oggi](#) sul tema specifico.

Come sapete successivamente al documento elaborato lo scorso mese di maggio, il CCBE ne ha prodotto uno nuovo, grazie all'opera di Andrew Alexander, delineando in modo più dettagliato la posizione del CCBE sulla proposta di Direttiva a tutela degli interessi dei consumatori.

Il Presidente ha fatto presente che il prossimo 19 ottobre verrà presentata alla Commissione la relazione del Rapporteur. Per questa ragione l'intervento del CCBE deve aver luogo prima di quella data e, a parere del Presidente, è opportuno che la nostra posizione venga espressa con un documento condiviso.

Germania, Olanda ed Austria hanno inviato brevi note.

La prima ha suggerito la riformulazione di un paragrafo, sottolineando che le azioni individuali non devono essere precluse dalla sussistenza di azioni collettive; la seconda ha dichiarato di astenersi dall'applicazione del documento poiché, a livello nazionale, i vari Ordini hanno opinioni assai diversificate sul tema e non è quindi possibile esprimere una posizione unitaria; l'Austria, invece, ha ribadito la propria ferma contrarietà al documento da ultimo elaborato segnalando anche l'eccessiva brevità del tempo concesso per lo studio e l'esame dello stesso.

La rappresentante austriaca, inoltre, ha osservato che la posizione espressa nella nuova bozza difficilmente potrebbe essere condivisa da tutti gli avvocati europei ed ha invitato a riflettere con attenzione prima di proporre in sede comunitaria una posizione che non sia stata approfonditamente discussa e condivisa.

La Delegazione austriaca suggerisce di ribadire la posizione già espressa con i Commenti preliminari dello scorso 18 maggio.

Il punto centrale però è costituito dal rilievo secondo cui la Direttiva sminuisce pesantemente il ruolo dell'avvocato incentrando sulle cd. "Qualified entities" il ruolo di attori nei procedimenti collettivi.

Difficile dunque sostenere un documento che non prenda nettamente le distanze da quella posizione.

Se lo facessimo verremmo meno al nostro ruolo di rappresentanti dell'intera classe forense europea.

Da ultimo ha anche sottolineato come, alla luce delle previsioni della Direttiva, qualora gli avvocati ottenessero di essere riconosciuti come "Qualified entities" incontrerebbero comunque il limite del no profit imposto dalla Direttiva a quelle entità.

Al contrario Simone Cuomo ha ribadito l'importanza di formalizzare il nostro pensiero posto che la proposta di Direttiva è sostenuta da una forte volontà politica che afferma con forza la necessità di emanare una normativa sul tema, sino ad [oggi](#) assente a livello europeo.

Non possiamo, in altre parole, limitarci ad invocare il ruolo centrale dell'avvocatura perché rischieremo di essere ancor più emarginati.

Per questa ragione il nuovo documento elaborato si colloca in scia con la proposta di Direttiva ma specifica gli elementi caratterizzanti le "Qualified entities" in modo da consentire agli avvocati di costituirne di proprie e non venire quindi esclusi dai soggetti cui verrà delegato il potere di rappresentare gli interessi dei consumatori.

Possiamo discutere anche con il comitato EU ed elaborare una posizione

Austria Germania e Olanda hanno mandato note

[Oggi](#) non dobbiamo prendere posizione sullo specifico tema

Nel corso della discussione si è deciso di estendere la stessa anche al EU Law Committee con il quale ci siamo riuniti.

Sono stati ribaditi gli argomenti di cui sopra.

Uno spunto interessante emerso riguarda il fatto che la Direttiva sarebbe viziata da anticoncorrenzialità poiché esclude dal novero dei soggetti legittimati la classe forense e potrebbe dunque essere per questo impugnata.

Al termine dell'incontro la rappresentante austriaca si è impegnata a trasmettere entro [domani](#) mattina un documento che riprenda quello recentemente predisposto in modo da riavvicinarlo a quello dello scorso maggio che verrà portato all'attenzione dello Standing Committee.

Non essendo l'esame di quel documento all'ordine del giorno non potrà però essere sottoposto a votazione che, verosimilmente, verrà richiesta in via telematica.

Direttiva sul test di proporzionalità/procedura di notificazione.

Abbiamo ormai la Direttiva (n. 2018/958 del 28 giugno 2018) sul test di proporzionalità.

Si è deciso di informare le Delegazioni (verrà preparato un comunicato da indirizzare alle stesse).

Più controversa è l'opportunità di preparare o meno delle linee guida per gli Ordini Forensi; e, in caso positivo, quale ne sarebbe il contenuto.

La trasposizione della Direttiva negli ordinamenti nazionali è prevista entro il 30 luglio 2020.

La Delegazione belga ha proposto di istituire un Osservatorio su questo tema.

Si è chiesto al Segretario Generale Philippe Buisseret di valutarne l'impatto economico.

Attività di monitoraggio da parte della Commissione.

Tre sono gli Studi promossi dalla Commissione, DG Growth - e già assegnati (i primi due) o da assegnare (il terzo) ad entità esterne alla Commissione, in qualche modo connessi alla qualità degli avvocati:

1) il primo, sull'impatto della liberalizzazione dell'accesso ad alcune professioni sulla qualità dei servizi resi, che già avrebbe dovuto essere pubblicato in febbraio, è atteso ora per ottobre (pare per difficoltà metodologiche incontrate nella valutazione della qualità di professioni diverse da quella forense).

Non sappiamo ancora se verrà pubblicato integralmente o meno.

2) Il secondo, sulla mappatura e l'accertamento della rimozione di barriere legali ed amministrative nel settore dei servizi.

Lo scopo è quello di fornire alla Commissione le basi per preparare una dettagliata mappatura legale delle restrizioni regolamentari nazionali in un certo numero di settori dei servizi.

L'obiettivo è di ottenere un quadro d'insieme degli ostacoli che rimangono per la creazione di un mercato unico e di capire nel contempo come questi ostacoli e queste restrizioni si sono evoluti nel tempo.

Ciò consentirà alla Commissione di aggiornare la sua periodica valutazione sull'impatto dell'implementazione della Direttiva Servizi (la Direttiva 2006/123).

3) Il terzo, ancora non assegnato anche se ormai si è chiusa la procedura per presentare le domande di partecipazione (la Presidenza del CCBE, cambiando un'opinione inizialmente manifestata, ha deciso di non partecipare, in considerazione che molte sono le professioni coinvolte), sull'analisi economica comportamentale degli incentivi per i professionisti nelle professioni mediche e in quelle dei servizi d'affari (nelle quali sono compresi anche gli avvocati).

Lo scopo di questo studio è abbastanza complesso.

Si tratta di valutare se la regolamentazione di tali professioni, da un lato, non abbia negative ripercussioni sul livello di qualità dei servizi resi e, dall'altro, contribuisca ad altri obiettivi di interesse pubblico.

La Commissione UE ha notato che, mentre l'impatto potenzialmente negativo sulla concorrenza è stato già studiato, non altrettanto può dirsi per l'impatto sulla qualità; quest'ultimo aspetto ha dimostrato di essere un soggetto più stimolante per analisi empiriche.

Lo studio cerca di contribuire alla conoscenza teorica e alla base dimostrativa dei fattori che determinano o influenzano la qualità, nonché il potenziale orientamento verso il pubblico interesse, di servizi professionali nell'UE.

Questo terzo studio sarà di complemento al primo, di cui sopra.

Rapporto del Sottogruppo sulla Qualità.

Ho riferito sullo stato dell'arte del Sottogruppo.

Sono stati predisposti due documenti: il primo, volutamente succinto (meno di due facciate) preparato da me, con le linee direttive del lavoro da svolgere;

il secondo, frutto del lavoro di Thierry Wickers, Vice Presidente del Sottogruppo, avente ad oggetto la definizione della qualità degli avvocati.

I tre studi pensati dalla Direzione DG Growth dell'UE (il primo dei quali di imminente pubblicazione) sono strettamente monitorati dal Sottogruppo, in modo da poter reagire rapidamente appena escono.

Nel frattempo vanno affinati gli strumenti di misurazione e valutazione della qualità per l'attività degli avvocati.

Proposta di collective redress.

E' stato espresso vivo disappunto per l'esclusione degli avvocati.
Esiste molto probabilmente per tale motivo un problema di concorrenza che va fatto valere nelle sedi opportune.

Guide pratiche nazionali.

Sono ormai pronte.

Situazione in Portogallo.

L'Autorità Antitrust portoghese, unitamente all'OECD - col pretesto di rimediare alla ridotta crescita che ha provocato la crisi e che si vorrebbe provocata dalla mancanza di liberalizzazione della professione legale -, sta esercitando pressioni sul regolatore portoghese per ottenere una nuova legislazione la quale, sulla scia di quanto previsto In Inghilterra, consenta anche a chi non è munito di laurea in diritto di accedere alla professione legale.

E' stato chiesto alla rappresentante del Portogallo di inviare una relazione completa, con eventuale richiesta di intervento diretto da parte del Presidente del CCBE, dimostratosi efficace nel caso del tentativo da parte del Governo Irlandese di ingerirsi pesantemente nella nomina e revoca dei membri della Solicitors Regulation Authority.

Relazione

European Private Law Committee

13 September 2018, 16.00-18.00, Brussels
CCBE Office, 40 Rue Joseph II, 1000 Brussels Belgium

Bruxelles, 13 settembre 2018 ore 16.00

Dopo l'approvazione all'unanimità del verbale della precedente riunione del 31 maggio 2018 si è aperta la discussione sul primo punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto la revisione della direttiva sui diritti dei consumatori.

La discussione si è prevalentemente concentrata sul documento inviato da Oona Mikkela con mail del 31 luglio 2018, consistente nell'analisi comparativa redatta dal Presidente Portellano degli articoli della proposta di modifica originaria della Direttiva, che sono stati successivamente modificati dalla Commissione, ed in relazione ai quali il Rapporteur sig. Daniel Dalton ha sollevato alcune critiche.

In particolare, la modifica più significativa ed impattante operata dalla Commissione riguarda il diritto di recesso del consumatore (right of withdrawal), in relazione al quale la Commissione ha proposto di eliminare la possibilità per il consumatore di recedere da un contratto stipulato a distanza nell'ipotesi in cui il consumatore abbia usato il prodotto acquistato oltre quanto necessario per stabilirne la natura, le caratteristiche e/o il funzionamento. Il Rapporteur ha osservato che tale eliminazione operata dalla Commissione non è accoglibile, in quanto troppo limitativa per il consumatore e contraria ai principi che la stessa Commissione ha enfatizzato con la strategia del Digital Single Market.

Con la mail del 31 luglio 2018 era stato chiesto ai membri del comitato di far pervenire al CCBE eventuali osservazioni in merito alle critiche del Rapporteur e di specificare se, sullo specifico punto, si condivideva la posizione della Commissione

o del Rapporteur. Per l'Italia aveva risposto via mail il prof. Federico Pernazza (peraltro a mia totale insaputa), affermando che, a suo parere, doveva essere supportata la posizione del Rapporteur, in quanto quella della Commissione era troppo limitativa dei diritti del consumatore.

I membri del comitato presenti hanno aperto un'interessante discussione sul punto, cercando di capire, partendo da alcuni esempi pratici, se la posizione della Commissione poteva essere accolta senza limitare troppo i diritti del consumatore. Io e la collega polacca abbiamo per esempio considerato alcuni prodotti particolari, quali per esempio i cappelli o alcuni abiti da occasione unica (es abiti da cerimonia), che nella prassi vengono spesso acquistati online, usati una sera, e poi restituiti al venditore entro i termini di legge per esercitare il diritto di recesso. In generale, il comitato ha discusso della possibilità che il consumatore possa compiere degli abusi in danno del venditore, appunto acquistando online dei prodotti al solo scopo di usarli una volta sola e poi restituirli, azione che probabilmente aveva animato la Commissione ad inserire all'art. 16 § 1 della Direttiva, il punto n) che escludeva dalla possibilità di recedere dall'acquisto online quando il prodotto era stato utilizzato oltre l'uso consentito.

Nel corso della discussione i membri del comitato hanno concordato che la posizione assunta dal Rapporteur è corretta anche alla luce dei principi fatti propri dalla Digital Single Market strategy. Oona Mikkela ha rappresentato che, alla luce di ciò, non è necessario che il CCBE rediga un documento di supporto, visto che oramai le osservazioni del Rapporteur, con le quali concordiamo, sono ad uno stadio dell'iter che non consente più "intromissioni" di altri soggetti.

Sul secondo punto dell'agenda (artificial intelligence) la questione riguarda l'opportunità di modificare la direttiva n. 85/374/EEC sulla responsabilità civile del prodotto, che risulta oramai datata ed imporrebbe anche una sua revisione alla luce delle nuove tecnologie ora disponibili sul mercato, ivi compresa l'intelligenza artificiale.

Il comitato ha discusso una bozza di posizione in merito redatta da Fritz Graf von Westphalen, che considera non determinante la questione se la responsabilità civile derivante da artificial intelligence sia inclusa nella direttiva 85/374/EEC come verrà modificata, o in uno strumento legislativo autonomo, ma piuttosto evidenzia che la responsabilità civile al riguardo debba essere intesa in senso ampio e coinvolgere tutti i produttori facenti parte della filiera. Inoltre, è necessario operare una attenta definizione sia di cosa si intenda per "prodotto", sia chi debba essere considerato – nella fattispecie – il "produttore". Sul punto ha preso la parola la delegazione tedesca che, sul punto, ha redatto un documento interno all'esito di una riunione di vari esperti anche di altri comitati di technology e product liability. Essi osservano che l'azione consigliabile da parte della Commissione sarebbe quella di proporre la revisione della direttiva n. 85/374/EEC per quanto ritenuto necessario, relativamente ai prodotti "tradizionali", mentre sarebbe opportuno redigere uno strumento ex novo per quanto riguarda le nuove tecnologie e l'artificial intelligence.

Tale conclusione deriva dal fatto, da me condiviso, che l'AI possiede connotati molto diversi da un "prodotto", includendo anche servizi, software e componenti che necessitano di una definizione ad hoc molto particolareggiata e tecnica. Inoltre, poiché l'AI contiene quasi sempre componenti che sono frutto dell'opera sia intellettuale sia tecnica di molti soggetti, è opportuno disciplinare con particolare attenzione la responsabilità dei singoli soggetti ed il nesso di causalità fra evento dannoso e soggetto responsabile. Ciò costituisce un aspetto critico, in quanto molto spesso l'idea o il software/processore all'origine sono creati da ragazzi giovani residenti in Paesi extra UE, che non hanno né idea di come poi la loro applicazione verrà industrializzata ed inserita in altri componenti di robotica che formano poi il "prodotto" finale, né ovviamente possiedono mezzi finanziari o polizze RC per far fronte ad eventuali danni cagionati a terzi.

La tematica ha sollevato un'interessante discussione in merito, ed i membri del comitato hanno convenuto di ovviamente dover coinvolgere anche altri comitati di liability e technology, trattandosi di materia molto particolare che necessita di una

approfondita conoscenza ed esperienza nel campo. Il Presidente Pedro Portellano ha chiesto alla delegazione tedesca se era possibile condividere il loro documento di osservazioni redatto in materia di AI, e siamo quindi in attesa di conoscere se ciò sarà possibile, in modo da avere un secondo documento in bozza (oltre a quello redatto da Graf von Westphalen) dal quale partire per redigere un eventuale position paper.

Purtroppo non c'è stato il tempo di discutere sul terzo punto dell'ordine del giorno, relativo alla notifica degli atti e dei documenti all'estero, e sull'assunzione delle prove. Poiché alcuni membri del comitato avevano predisposto un documento in bozza da esaminare insieme al riguardo, Pedro Portellano ha annunciato che sarebbe stata fissata un'ulteriore riunione per discutere della materia, dopo lo Standing Committee. Ad oggi non ho saputo nulla in merito a tale incontro.

**Relazione
TAX Committee**

13 September 2018, 14.00-16.00

CCBE Office, Rue Joseph II, 40, 1000 Brussels, Belgium

Il comitato TAX sta sviluppando una "Guidance" (Nota di orientamento) su alcuni aspetti della direttiva sugli intermediari fiscali, che modifica la direttiva su Cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC) e introduce un obbligo sugli intermediari di divulgare accordi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressivi

Lo scorso 25 maggio, infatti, i ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Ue hanno adottato definitivamente la proposta della Commissione di introdurre nuove regole di trasparenza per gli intermediari che progettano o commercializzano schemi fiscali potenzialmente nocivi per le casse pubbliche dell'Unione. La nuova versione della direttiva è stata approvata durante una riunione dell'Ecofin senza alcuna discussione. Del resto, l'accordo politico sostanziale era già stato raggiunto lo scorso marzo. Gli Stati membri avranno tempo fino al 31 dicembre 2019 per recepire il nuovo testo nelle proprie legislazioni.

A partire dal 1° luglio 2020 tutti i professionisti che svolgono il ruolo di intermediari (consulenti fiscali, finanziari e legali) che elaborano o promuovono sistemi di pianificazione fiscale per i propri clienti dovranno segnalarli alle autorità finanziarie dei singoli Stati. Le informazioni ricevute dalle amministrazioni statali europee saranno scambiate automaticamente attraverso una banca dati centralizzata.

Gli intermediari che non rispetteranno tali misure, è un dato da non tralasciare, verranno colpiti da specifiche sanzioni. Tra gli elementi distintivi che fanno scattare l'obbligo che ricade sugli intermediari rientrano il ricorso alle perdite per ridurre il debito d'imposta, l'uso di speciali regimi fiscali favorevoli o di meccanismi che si avvalgono di Paesi che non rispettano gli standard internazionali di trasparenza.

Le principali preoccupazioni del CCBE in ordine alla professione di avvocato con riferimento alla applicazione della presente direttiva sono quelli che fanno riferimento ad una potenziale violazione del segreto professionale in presenza di un obbligo di informazione che l'avvocato sarebbe tenuto ad assolvere in presenza delle disposizioni della presente direttiva.

Inoltre la direttiva è entrata in vigore il 25 giugno 2018 e gli Stati membri hanno tempo fino al 31 dicembre 2019 per recepire la direttiva nelle proprie legislazioni, nazionali. I nuovi requisiti di segnalazione si applicano a partire dal 1° luglio 2020. Tuttavia, va notato che, secondo la direttiva, qualsiasi accordo stipulato come dalla data di entrata in vigore (che è il 25 giugno 2018) dovrà essere segnalato entro il 31 Agosto 2020. Pertanto, in effetti, qualsiasi accordo stipulato a partire dal 25 giugno 2018 in poi è segnalabile, quindi siamo in presenza di una direttiva che detta disposizioni retroattive.

**Relazione
FINANCE Committee**

13 September 2018

CCBE Office, Rue Joseph II, 40, 1000 Brussels, Belgium

Il Comitato finanza sta predisponendo il Bilancio previsionale del 2019 tenendo presente che la Brexit potrebbe portare una riduzione nelle casse finanziaria del CCBE degli importi che fino ad oggi versa la UK per la partecipazione della sua delegazione al CCBE. Per tale ragione è allo studio una bozza di bilancio che prevede la riduzione del 3% per le varie voci di bilancio.

Relazione
BREXIT TASK FORCE Committee

13 September 2018, 16.00-18.00

CCBE Office, Rue Joseph II, 40, 1000 Brussels, Belgium

Il 13 settembre si è tenuta la riunione della Task Force Brexit del CCBE. La riunione si è aperta come di consueto con la riunione del Gruppo UE27 (ad esclusione dei colleghi della delegazione del Regno Unito).

Il Presidente della Task Force ha dato la parola all'avv. Carlo Forte, in qualità di relatore speciale sull'accordo da negoziare con i colleghi inglesi. E' stata quindi illustrata la bozza di proposta di accordo per mantenere la delegazione del Regno Unito nel CCBE per un altro anno, relazione analizzata dal Plenum del CNF agli inizi di settembre 2018. Questa bozza è un compromesso di natura politica, basato sull'analisi giuridica sullo statuto del CCBE e sul diritto belga (diritto applicabile in quanto associazione belga).

In breve, si suggerisce di mantenere lo status di membro a pieno titolo per un periodo transitorio, ovvero sino a quando le future relazioni tra la EU ed il Regno Unito non saranno definite. Per questioni di chiarezza (ed economiche), questo periodo prevede almeno l'intero anno 2019.

I punti base della relazione sono i seguenti:

- Dalla fine di marzo 2019, il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea (Brexit) e non sarà più soggetto al diritto UE (a meno che non si approvi un accordo che preveda un periodo transitorio, sino al 31/12/2020);

- Il CCBE è un'associazione di diritto belga, che ha come membri di pieno diritto le rappresentanze delle avvocature degli Stati membri dell'Unione Europea e della Confederazione Svizzera, ammessa in virtù dell'accordo UE-Svizzera che recepisce il diritto della UE. Esistono altre avvocature che partecipano come membri aggregati o osservatori (Norvegia, Albania...)

- Lo Statuto del CCBE non prevede la decadenza automatica di un membro di pieno diritto quando vengano meno le condizioni, essendo necessario un voto della Plenaria.

- Brexit diviene, dunque, un banco di prova per capire come si intende trasformare il CCBE, ed in particolare se l'associazione deve rimanere il foro principale delle avvocature degli Stati membri dell'UE.

Tale posizione è stata in parte accettata dalla Presidenza del CCBE che, tuttavia, con una iniziativa inusuale, è intervenuta prima delle delegazioni nazionali proponendo altra soluzione. Sono state evidenziate le differenze delle proposte, ovvero:

A) la prima bozza, su incarico del gruppo UE27, è stata concordandola con i Colleghi di un gruppo ristretto formato da rappresentanti delle avvocature francese, irlandese, olandese, spagnola e tedesca. Tale documento si basa sul dato di fatto che venendo meno l'elemento di appartenenza alla UE, ai sensi dello Statuto del CCBE la Delegazione UK non avrebbe diritto ad essere membro di pieno diritto ma che, in considerazione di circostanze eccezionali della Brexit, sarebbe possibile prevedere una permanenza della delegazione UK come membro di pieno diritto, con il limite dell'esercizio delle relative prerogative quando si riscontri una incompatibilità (ad esempio, nell'ambito delle attività di lobby con la Commissione Europea, sarebbe una situazione di conflitto di interessi permettere agli inglesi di votare un emendamento alla proposta direttiva stabilimento degli avvocati, testo che si applicherebbe nella UE ma non nel Regno Unito). Il periodo transitorio sarebbe di 1 anno almeno, ovvero di 2 anni se dovesse essere firmato l'accordo transitorio tra UE e Regno Unito.

B) La lettera della presidenza del CCBE con la trasmissione dei relativi commenti, si felicita della proposta relativa al periodo transitorio, ma chiede che sia modificata la proposta cancellando tutte le limitazioni per gli inglesi, anche in caso di conflitto d'interesse. Tale soluzione è sostenuta dalle avvocature della Repubblica Ceca, del Portogallo e della Slovenia.

Nel corso della riunione, la delegazione greca ha presentato un documento che chiede una sintesi delle due posizioni, e così ha fatto anche la delegazione belga.

In maniera del tutto inaspettata, la delegazione tedesca ha appoggiato il testo della presidenza, ed anzi la Vice Presidente del CCBE ha criticato la proposta sub A) (che poi è stata redatta in accordo proprio con i colleghi tedeschi). Lo stesso Presidente del CCBE ha usato parole molto dure contro tale proposta.

Le delegazioni francese, olandese ed italiane, ne hanno preso atto. Nelle more, si discuterà ancora per raggiungere un

testo di compromesso.

Si è poi commenta la posizione del Governo britannico. Il 12 luglio, il governo del Regno Unito ha pubblicato un libro bianco sui suoi piani per la Brexit e i suoi obiettivi per una nuova partnership tra l'UE e il Regno Unito. La proposta del Regno Unito vorrebbe assumere la forma di un accordo di associazione tra il Regno Unito e l'UE.

Il 19 luglio la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla preparazione alla Brexit sollecitando gli Stati membri e le parti interessate a intensificare la preparazione "a tutti i livelli e per tutti i risultati". Il comunicato stampa della Commissione che accompagna la comunicazione sottolinea che non esiste ancora la certezza che sarà in vigore un accordo di ritiro ratificato per il 29 marzo 2019. La comunicazione suggerisce fortemente che i negoziatori dell'UE considerino lo scenario "senza accordo" una possibilità sempre più forte.

Si prevede che saranno organizzati turni di negoziazione settimanali tra la Commissione e il Regno Unito da settembre a ottobre 2018. Il Consiglio "Affari generali" (articolo 50) si riunirà il 18 settembre 2018. Sia le fonti britanniche che dell'UE hanno suggerito che un vertice informale Salisburgo, dal 19 al 20 settembre 2018, sarà utilizzato come opportunità per l'UE per considerare un approccio più flessibile nei confronti delle proposte del Libro bianco o per spingere il governo britannico a modificare la propria posizione. Il Consiglio europeo si riunirà quindi il 18 ottobre 2018 per discutere l'accordo di revoca, che ora si prevede solo realisticamente di ultimare a novembre.

La delegazione del Regno Unito ha ribadito la sua intenzione di rimanere pienamente impegnata nell'ambito del CCBE e spera di ricevere presto una proposta concreta per la futura adesione al CCBE.

**Relazione
Migration Committee**

13 September 2018, 11.00-14.00, Brussels
CCBE Office, 40 Rue Joseph II, 1000 Brussels, Belgium

1. APPROVAL OF THE MINUTES

Document: - *Draft minutes conference call 17/05/2018*

Approvato

2. LATEST DEVELOPMENTS IN THE MEMBER STATES

Updates from members on the latest developments at national level

Documents: - *CCBE Press release (17/07/2018)*

- *FRA Monthly data collection on the migration situation in the EU (07/2018)*

- *IOM Statistics (28/08/2018)*

- *Spain: Report of the fact-finding mission by the CoE Special Representative on migration and refugees (06/09/2018) – 20 pages*

La discussione si è aperta con una serie di interventi volti ad illustrare gli ultimi sviluppi nei vari Paesi Membri sulla situazione dell'accoglienza dei migranti. Di particolare rilevanza i seguenti interventi:

- Ines Velasco ha sottolineato la difficile situazione degli avvocati spagnoli che spesso si trovano a fare da intermediari ed interpreti tra il migrante e le forze di pubblica sicurezza. Non è minimamente garantita la confidenzialità del rapporto.

La situazione spagnola è alquanto complessa: vi è stato un incremento degli arrivi via mare. Il governo sembra aver cambiato politica ed a partire dalla scorsa estate ha dato piena attuazione ad un accordo siglato nel 1992 con il Marocco. In base a tale *agreement*, il Marocco deve riammettere nel proprio territorio, entro 24 h, gli individui provenienti da Paesi Terzi ed entrati illegalmente in Spagna attraverso il territorio marocchino. Il rimpatrio entro 24 h è una chiara violazione degli standard internazionali sui diritti umani.

- L'Austria ha chiaramente adottato una politica di non accoglienza. Sembra ci sia al vaglio una nuova legge che darebbe il diritto alle forze dell'ordine di confiscare ai migranti apparecchi elettronici quali tablet, telefoni, pc. Il Presidente chiede al collega austriaco di tenere informato il Comitato su tale punto.
- La collega francese riporta la situazione di caos presente in Francia dove si riscontrano problemi di accesso alla giustizia e gravi violazioni dei diritti fondamentali. In particolare, a Parigi sembra che la polizia francese abbia fatto appello alla polizia marocchina al fine di poter gestire la particolare situazione di ordine pubblico che si è venuta a creare nella zona nord della città.
Vi sarà, infine, un incontro con **SOS Méditerranée** al fine di capire come gestire (anche attraverso un'azione di gruppo) le situazioni in cui vi siano persone bloccate in mare su di un'imbarcazione che non ha il permesso di attraccare (come per il caso Aquarius).
- La consigliera Francesca Sorbi presenta i dati statistici (fonte Ministero dell'Interno italiano) in base ai quali risulta una sensibile riduzione (pari circa all'80% e più) dei flussi migratori in Italia dal gennaio 2018 al 10 luglio 2018.

3. PROPOSAL TO ESTABLISH "REGIONAL DISEMBARKATION PLATFORMS"

Documents :

- *European Council Conclusions – Meeting 28/06/2018*
- *Commission press release 24/07/2018*
- *Press article Euractiv 28/06/2018*
- *Press article The Guardian 26/06/2018*
- *Email from Jean-Marc Picard*

Su tale proposta della Commissione sarebbe utile acquisire le opinioni dei vari Bar al fine di preparare una futura lobby sul tema.

Si è discusso sull'idea del Regional Disembarkation Platform: non risulta essere un concetto molto chiaro. Si tratterebbe di un centro di accoglienza al di fuori dell'Ue dove i migranti dovrebbero essere inviati. Altri punti poco chiari della proposta sono il ruolo di Frontex e la procedura delle richieste di asilo che si sposterebbero alle frontiere. Il risultato sembrerebbe quello di una politica più orientata verso il controllo delle frontiere che verso l'integrazione. Vi è, inoltre, un problema di giurisdizione: occorre chiarire come consentire l'applicazione della Convenzione Europea dei Diritti Umani all'estero.

Si è concordata la stesura di un draft (da parte di Noemi, Karine e David) da far circolare a fine settembre al fine di concordare una posizione comune sul punto.

4. EUROPEAN LAWYERS IN LESVOS PROJECT

Document: - *Update*

Si presenta la situazione di crisi in cui versa tale progetto, che per poter continuare ha necessità di nuovi finanziamenti. Viene anche proposto di pubblicare un articolo in merito.

5. PROTECTION OF CHILDREN IN MIGRATION (rapporteur Noemi Alarcon)

- Participation in a roundtable of Kids in Need of Defense (KIND) and JustRight Scotland (JRS)

Document: - *Agenda of the roundtable on 14/09/2018*

- Request to participate in Commission's "Migration and child rights experts" meetings

Document: - *Minutes of the meeting on 01/06/2018*

Il meeting si terrà il 3 dicembre 2018. Il CCBE ha manifestato il proprio interesse a partecipare, ma per ora non si è avuto riscontro. La Commissione procederà con la scelta degli argomenti ed in base alla propria agenda deciderà poi quali e quante organizzazioni invitare a prendere parte al meeting.

6. COUNCIL OF EUROPE DRAFTING GROUP ON MIGRATION AND HUMAN RIGHTS (rapporteur Flip Schüller)

Documents: - Draft agenda of the meeting on 23-25/10/2018 – Strasbourg (to follow)

L'agenda non è ancora disponibile

7. CNF CONFERENCE JUNE 2018 ROME - Follow-Up.

Il Presidente del comitato ha sottolineato l'importanza della conferenza di Roma per l'interesse suscitato verso tali temi. Di particolare rilievo il meeting pomeridiano seguito alla conferenza, che si è rivelato l'occasione per un momento di scambio e di proposta per nuove iniziative. In particolare, vi è interesse a proseguire la formazione degli avvocati in tale particolare campo. Dopo il progetto TRALIM l'idea è di pensare ad un progetto formativo che qualifichi gli avvocati in tale settore (una sorta di Label). Si argomenta sul fatto che già esistono dei data base di avvocati specializzati in materia e che sono accessibili e pubblici. Oltre al programma di ricerca "find the lawyer" del CCBE viene citato anche il data base "elena"

<https://www.ecre.org/our-work/elena/>

In ogni caso si rileva la necessità di coordinare sul punto i comitati migration e training.

8. COOPERATION WITH OTHER ORGANISATIONS

- EASO Consultative Forum: <https://www.easo.europa.eu/civil-society/easo-consultative-forum>

- FRONTEX Consultative Fundamental Rights Forum

<https://frontex.europa.eu/fundamental-rights/consultative-forum/general/>

- Odysseus Network : <http://odysseus-network.eu/>

- European Council on Refugee and Exiles (ECRE): <https://www.ecre.org/>

Si ha interesse a creare dei legami con queste 4 organizzazioni per cercare di partecipare alle loro riunioni: si tratta di una short list che può essere ampliata.

Relazione

Criminal Law Committee

15 September 2018, 10.00-14.00

CCBE Office, Rue Joseph II, 40, 1000 Brussels, Belgium

Cari Consiglieri, Caro Carlo,

dopo aver preso parte alla call conference di preparazione all'attività dei comitati, convocata per il 10 settembre us., nel corso della quale ho brevemente illustrato le principali questioni all'ordine del giorno ed ho avuto modo di riferire della nostra proposta, concordata con Stefano Savi, di inserimento del tema delle indagini difensive nell'ambito delle proposte del CCBE in previsione di una nuova roadmap per i diritti processuali della difesa 2019/2024, ho partecipato, debitamente autorizzato, alla riunione in oggetto, che si è regolarmente tenuta il 15 settembre us., con inizio alle ore 10,00 a Bruxelles, con il seguente ordine del giorno:

- (1) Approval of the minutes from the meeting on 30 June 2018 Minutes from the meeting on 30 June 2018 (attached)
- (2) Procedural safeguards
 - (a) Future procedural safeguards
 - Welcome to the Commission representatives
 - Concrete steps going forward – draft CCBE proposals (attached)
 - ECBA Roadmap (attached)
 - (b) Current procedural safeguards evaluation - evaluation of the implementation of the "Access to a lawyer Directive"
 - Report on meeting with Tipik Legal (the consultancy completing the evaluation for the Commission)
 - Questionnaire on the implementation of the access to a lawyer Directive – attached)
 - CCBE paper to be updated (attached)
 - (c) Implementation of the Directive on "Legal aid for suspects and accused persons in criminal proceedings and for

requested persons in European arrest warrant proceedings”

- Commission experts' meeting with Member States - Thursday 25 October 2018 (Member States are required to transpose the Directive into national law by 5 May 2019 and the Commission meeting will focus on the main challenges for the effective implementation of the Directive)

- Meeting papers (attached)

(d) Balkans Regional Rule of Law Network (BRRLN)

- Welcome to Jugoslav Tintor, defence practitioner from Serbia and Secretary General of the Bar Association of Serbia Governing Board, and Katerina Nikolova from the American Bar Association BRRLN

- Welcome to Marc Jorna, Head of Interinstitutional and International Relations at the Commission DG Justice

(3) European Arrest Warrant

- Tipik legal - assessment of the EAW for the European Commission

- Discussion paper by the Commission services on recent case-law of the CJEU on European arrest warrant (attached)

(4) European production and preservation order for electronic evidence in criminal matters

- CCBE preliminary comments and overview table of concerns (attached)

(5) European Criminal Bar Association meeting

- ECBA autumn conference, Nice 5-6 October - Agenda and general information (attached)

(6) European Public Prosecutor

- Update

(7) Brexit

- General update

(8) Fundamental Rights Agency Forum 2018

- CCBE participation in the Forum session on “Protecting the rule of law, by promoting understanding of and respect for judicial independence and accountability

(9) Date of next meeting(s)

(10) Any other business
Misure di salvaguardia:

Dopo l'approvazione del verbale della riunione precedente il coordinatore James Mc Guill ha dato la parola a Barbel HEINKELMANN (European Commission – DG Justice - procedural safeguards unit) la quale, premesso che l'attuale commissione sta per terminare il suo mandato, ha illustrato le principali tematiche all'attenzione della commissione, per quanto riguarda i futuri obiettivi in materia di armonizzazione delle normative in tema di diritti procedurali e di difesa. La Commissione, in linea generale, punta a:

1) Introdurre misure in materia di carcerazione preventiva, una fase che non è stata oggetto di interventi durante il mandato di questa commissione, ancorché essa fosse già menzionata all'interno della Roadmap del 2009 ed oggetto di un libro verde nel 2014;

2) Introdurre misure in materia di acquisizione delle prove, argomento che registra ancora notevoli differenze tra gli Stati membri;

3) Risolvere i problemi che, nella pratica, si pongono in caso di conflitti di giurisdizione dopo l'adozione della decisione quadro 2009/948/GAI in materia;

4) Predisporre una riforma della disciplina del mandato di arresto europeo;

5) Affrontare la questione della collocazione del Pubblico Ministero nelle aule di giustizia (la questione dell'indipendenza è ancora un problema in diversi Stati membri);

6) Assicurare che i detenuti non subiscano trattamenti inumani o degradanti (soprattutto quelli extracomunitari).

7) Introdurre la disciplina sulla richiesta e conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali, già sfociata nella proposta di Regolamento sull'e-evidence.

Nel corso del dibattito che è seguito, è stato fatto presente alla rappresentante della commissione la necessità assoluta di implementare i diritti riconosciuti alla difesa nell'ambito della costruzione di uno spazio penale europeo e del coinvolgimento degli avvocati, che devono avere la possibilità di essere ascoltati nella fase di preparazione delle future direttive. E' assolutamente necessario esaminare e porre rimedio al cattivo uso dell'ordine di carcerazione europeo. Il comitato di diritto penale è quindi convinto della necessità di una riforma del mandato di arresto europeo. Il CCBE a partire dai passi avanti sul tema delle misure di salvaguardia nella cooperazione giudiziaria penale che sono stati fatti in

attuazione della Roadmap adottata dal Consiglio adottata il 30 novembre 2009 ed in relazione alla previsione della redazione di una nuova roadmap per gli anni 2019/2014 ritiene indispensabile:

- 1) Rafforzare i diritti della difesa e le misure di salvaguardia nella fase della carcerazione preventiva;
- 2) Rafforzare il patrocinio a spese dello stato;
- 3) Rafforzare i diritti della difesa connessi all'accesso ai documenti ed alle prove;
- 4) Garantire l'indipendenza dei giudici rispetto alle Procure;
- 5) Rafforzare la tutela effettiva del trattamento conforme agli standard internazionali dei cd detenuti, carente in molti Stati membri

In ordine al regolamento europeo di produzione e conservazione delle prove elettroniche per la Commissione europea è intervenuta Tania SCHROETER (European Commission – DG Justice - procedural criminal law unit) che ha illustrato i contenuti del regolamento che è in fase di redazione e rispetto al quale insieme al collega Marco Vianello abbiamo già fatto pervenire al CCBE (Simone Cuomo) le nostre osservazioni, molto critiche, soprattutto perché non è previsto che la richiesta delle procure sia vagliata da un giudice (l'ordine di esibizione sarebbe emesso dal PM, i tempi sono ristrettissimi, non sono garantiti i diritti della difesa) (v. allegato). In aggiunta alle osservazioni suddette il collega belga (di lingua francese Francois Koenig) ha sottolineato come l'attuale formulazione della nuova normativa si presti a possibili strumentalizzazioni da parte di competitors - presunte vittime /denuncianti per avere accesso alle informazioni riservate di aziende (spionaggio industriale) o di privati. Basta, infatti, nei paesi ove vige l'obbligatorietà dell'azione penale, presentare un esposto per ottenere che la procura acquisisca in brevissimo tempo informazioni riservate che comunque potrebbero essere accessibili al termine delle indagini preliminari.

Hanno poi preso la parola per il Balkans Regional Rule of Law Network (BRRLN) Marc Jorna (Marc Jorna is in charge of Rule of Law in Western Balkans on behalf of the European Commission's (EC) Directorate-General for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations (DG NEAR).- Jugoslav Tintor, Segretario Generale della Bar Association of Serbia Governing Board, e Katerina Nikolova, di nazionalità del Nord Macedonia per l' American Bar Association (BRRLN) i quali hanno illustrato i risultati raggiunti dal network che ha lo scopo di implementare il ruolo della giurisdizione, l'accesso alla giustizia, la tutela dei diritti umani e la cooperazione giudiziaria tra Serbia, Albania, Kosovo, Nord Macedonia e Bosnia Erzegovina.

A questo punto il sottoscritto ha avuto modo di illustrare ai colleghi presenti la nostra proposta di inserire il tema delle indagini difensive degli avvocati a livello europeo, premesso che negli ultimi anni sono stati fatti importanti passi avanti sul tema delle misure di salvaguardia nella cooperazione giudiziaria penale. Infatti, in attuazione della Roadmap adottata dal Consiglio adottata il 30 novembre 2009 sono state adottate le seguenti direttive:

- Direttiva 2010/64/UE del 20 Ottobre 2010 sul diritto ad un interprete e alla traduzione nei procedimenti penali;
- Direttiva 2012/13/UE del 22 Maggio 2012 sul diritto di informazione nei procedimenti penali;
- Direttiva 2013/48/UE del 22 Ottobre 2013 sul diritto di accesso ad un avvocato nei procedimenti penali e nei procedimenti in cui vi è esecuzione di un mandato di arresto europeo;
- Direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;
- Direttiva (UE) 2016/800 del 11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati;
- Direttiva (UE) 2016/1919 del 26 ottobre 2016 sulla ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Ho sottolineato, così come concordato con Stefano come, per quanto riguarda gli obiettivi futuri, sia quanto mai necessario ed opportuno cominciare ad approfondire un tema che, fino ad oggi, non è stato ancora apertamente sollevato e che non appare in agenda, quello delle indagini difensive a livello europeo, sia prima dell'inizio di un procedimento penale, sia nella fase delle indagini preliminari che in quella dibattimentale.

Attualmente l'art. 1 comma 3 della direttiva 2014/41/ue del parlamento europeo e del consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale stabilisce che: "L'emissione di un OEI può essere richiesta da una persona sottoposta ad indagini o da un imputato, ovvero da un avvocato che agisce per conto di questi ultimi, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto e alla procedura penale nazionale".

Inoltre, il Regolamento (ue) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»), all' Articolo 41, rubricato "Portata dei diritti degli indagati e degli imputati", al comma 3 recita: "Fatti salvi i diritti di cui al presente capo, l'indagato, l'imputato e le altre persone coinvolte nel procedimento dell'EPPO godono di tutti i diritti procedurali previsti dal diritto nazionale applicabile, compresa la possibilità di presentare prove, di chiedere la nomina o l'audizione di periti e l'escussione di testimoni, nonché di chiedere che l'EPPO ottenga tali misure per conto della difesa". E' chiaro che queste disposizioni, pur rappresentando un importante punto di partenza in materia di misure di salvaguardia e di diritto della difesa, non sono in linea con i principi del giusto processo e della effettiva parità tra le parti processuali. La previsione contenuta nell'Articolo 1, comma 3 della Direttiva in materia di OEI e la previsione che l'imputato e le altre persone coinvolte nel procedimento dell'EPPO possano richiedere che l'ufficio di procura europeo ottenga l'acquisizione di una prova documentale, l'escussione di un

testimone o di un perito su richiesta e per conto della difesa, costringe quest'ultima a scoprire in anticipo la propria strategia difensiva, subendo anche gli eventuali esiti negativi della prova richiesta.

Ho rimarcato quindi come sia conseguentemente quanto mai opportuno sollecitare il Parlamento europeo e la Commissione affinché introducano la disciplina delle indagini difensive all'interno della normativa dell'Unione Europea, proponendo che il comitato di diritto penale proceda ad una approfondita ricognizione della situazione esistente all'interno delle legislazioni degli stati membri, al fine di verificare la presenza di una disciplina delle indagini difensive e che, a tal fine, il CCBE si faccia promotore della circolazione di un questionario tra i componenti del criminal law committee al fine di creare e/o aggiornare il quadro dei Paesi UE nei quali sia vigente una legislazione sulle indagini difensive e la disciplina delle stesse.

Ho avuto modo di riferire, sia pure in estrema sintesi, che in Italia le indagini difensive sono previste dalla L. del 7 dicembre 2000 n. 397 e che la Corte di Cassazione italiana, con una decisione di una decina di anni fa ha stabilito che non sono ammissibili le indagini difensive condotte all'estero, dovendosi unicamente fare riferimento alla disciplina delle rogatorie internazionali ed agli strumenti di cooperazione internazionale in materia penale. Inoltre, ho illustrato che gli avvocati italiani possono ascoltare testimoni, valutando la loro attendibilità, e richiedere l'esibizione di documenti alla Pubblica amministrazione anche se non mancano problemi anche in Italia. Difatti, essendo il potere degli avvocati di citare un testimone o di richiedere l'esibizione di un documento, privo di sanzione, la legge italiana prevede che gli avvocati debbano richiedere all'ufficio di Procura di escutere un teste o acquisire una documentazione, con l'evidente danno di dover "scoprire le carte" alla controparte processuale, in aperto contrasto con il principio di parità tra accusa e difesa.

La proposta è stata apprezzata dai presenti ed è stato conferito incarico al sottoscritto di predisporre il questionario, coordinandosi con Peter Mc Namee.

Sarà pertanto mia cura nei prossimi giorni coordinarmi con Stefano Savi nella fase di redazione del predetto questionario. Dopo una veloce informativa sui residui punti all'odg la riunione è terminata con la previsione di incontrarsi la prossima volta a Varsavia il 24 novembre pv. in concomitanza degli eventi previsti in occasione dell'anniversario della fondazione dell'ordine polacco.

Presentazione al CCBE del sistema di accesso alla professione di avvocato in Italia

Consigliera Francesca Sorbi

HOW TO BECOME A LAWYER IN ITALY

Speaker:

Francesca Sorbi, Consigliera Nazionale Forense



The future lawyer ?

The aspirant future lawyer ?

The aspirant future trainee lawyer

Step 1 **MASTER DEGREE**

5 YEARS


- **mandatory exams**
(e.g. civil, penal, administrative,
economic, commercial, job law,
procedures...)
- **complementary exams**
(e.g. history of law, philosophy,
statistic, psicology...)



Step 1
**COMPLETE A
MASTER OF LAW
DEGREE PROGRAM**

During the University the future
aspirant trainee lawyer:

- studies, studies, studies
- never writes
- never discusses



Step 2
LEGAL TRAINEESHIP

- **PROFESSIONAL LAW**
(Law 31th december 2012 n. 247)
- **DECREE OF THE MINISTRY OF
JUSTICE**
(Decree 17th march 2016 n. 70)



**WHAT IS THE TRAINEESHIP?
HOW LONG DOES IT TAKES
TO COMPLETE?**

It's a theoretical and practical legal
traneeship for **18 months** with the aim
of learning the skills and knowledge
needed for practicing the profession as
well as for learning the ethical principles

Mission of training is: **to know, to know
how to do, to know how to be a lawyer**



**WHAT IS THE TRAINEESHIP?
HOW LONG DOES IT TAKES TO
COMPLETE?**

The traineeship can be interrupted only for illness, pregnancy, paternity, adoption, assistance to close relatives and for a maximum 6 months



WHERE AND HOW LONG DOES IT TAKES TO COMPLETE?



Traineeship at a law firm or at the government law office

mandatory: at least 6 months

Traineeship at the law office of a public organisation

maximum 12 months

Traineeship at a judiciary office (Court, Appeal Court, Prosecutor Office)

maximum 12 months

Traineeship at a law firm in another EU Member State

maximum 6 months



NEW!!!

Traineeship before the degree:
at a law firm during the last year of
the university course

max 6 months

NEW!!!

Mandatory frequency
of a forensic school
for 18 months during the traineeship
(not yet launched)

SUPERVISION AND CONTROL BY THE LOCAL BAR

- The trainee must be registered at the Register of trainee - lawyers (signing up, card, book of activities, schedule of the hearings)
- Half yearly evaluation of trainee's activities
- Interviews of the trainee by the local Bar
- Check on the lawyer
- License to replace the lawyer (after 6 months of traineeship)
- Certificate of completion traineeship course (mandatory for access to examination)




TRAINEESHIP AT A LAW FIRM

TYPICAL TRAINING AT A LAW FIRM

- Training within the workplace under the supervision of a qualified lawyer
- The trainee must be registered at the Register of trainee – lawyers before starting

The local Bar controls, authorizes the traineeship and signs up the trainee in the Register of trainee- lawyers



LAWYER AS A COACH

- Qualified Lawyer (must be registered from more than 5 years at the Register of Lawyer)
- No more than 3 trainees
- Deontological duty to assure an effective and profitable training
- Legal duty to reimburse the trainee-lawyer's expenses
- Ethical duty to pay an effective contribution for the activity performed after six months

What is an «effective contribution» ?
No rules and Trainee salaries are set by the employer



THE TRAINEE

- At least 20 hours a week at the law firm
- At least 20 hearings per 6 months
- Respects the ethic rules as the lawyer
- Attends the forensic school (see above)
- After 6 months can obtain a license to carry out professional activity as a substitute of the lawyer
- Possibility to share training in two law firms at the same time (e.g. one civil and one penal)



SSA Scuola
Superiore
dell'Avvocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

scuole
forensi



THE TRAINEE

During the traineeship at a law firm trainee can have an employment relationship if the rules on training are respected and there isn't conflict of interest

During the training, there is not a subordinate work relationship between the lawyer and the trainee

AFTER 18 MONTHS

THE TRAINEE MUST PASS THE LOCAL BAR FINAL EXAMINATION -> CERTIFICATE OF COMPLETION OF THE TRAINEESHIP -> ACCESS TO EXAMINATION

SSA Scuola
Superiore
dell'Avvocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

scuole
forensi



Avvocatura dello Stato

TRAINEESHIP AT THE GOVERNMENT LAW OFFICE (AVVOCATURA DELLO STATO)

SSA Scuola
Superiore
dell'Avvocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

scuole
forensi

The same as at the law firm except:
No legal nor deontological duty to pay an «effective contribution» for the activities.
The trainee lawyer do not receive benefit or reward

- Registered at the Register of the trainee-layer held by the local Bar
- Periodical control by the local bar
- Frequency of the forensic school
- At least 20 hours a week at the Government law office
- At least 20 hearings per 6 months
- Respects the ethic rules as the lawyer
- Final evaluation to obtain the certificate of completion traineeship and to be admitted to the bar examination

SSA Scuola
Superiore
dell'Avvocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

scuole
forensi



TRAINEESHIP AT THE LAW OFFICE OF A PUBLIC ORGANISATION

SSA Scuola
Superiore
dell'Avvocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

scuole
forensi

Public organisation as Municipalities, Hospital, public Companies, can have an in - house law office.

Lawyers working in these in - house law office are signed up in a specific part of the Register of Lawyer.

When registered as in - house lawyers they can defend only the public organisation where they are employed.

As a trainee, these lawyers have the same duties of private lawyers.

Trainee can have training only for 12 months

- Signs up to the Register of trainee held by the local Bar
- Periodical evaluation conducted from the local bar
- Frequency of the forensic school (see above)
- At least 20 hours a week at the state law office
- At least 20 hearings per 6 months
- Respects the ethic rules as the lawyer
- Final valuation to obtain the certificate of completion of the traineeship throug with can take the state examination for the Qualification to the Profession of Lawyer



TRAINEESHIP AT A JUDICIARY OFFICE

TRAINEESHIP AT A JUDICIARY OFFICE / 1

AFTER the training at a law firm or at the State law office trainee can made a request to attend a training at a judiciary office

The request must be presented to the Chief of the Court -> selection based on University studies an Degree evaluation

Training project planned by the Chief of the judiciary office and the local Bar (National Judiciaries and National Bar decide the general scheme of the project)

Trainee supports the judge's activities (research, hearing, writing decision)

TRAINEESHIP AT A JUDICIARY OFFICE / 1

- Duration: **12 months**
- Maximum 2 trainee for Judge or Prosecutor
- Duty of confidentiality + rules to avoid conflict of interest
- No fee
- Trainee can have an employment relationship during the training
- Frequency of forensic courses organised for judges (see the training project)
- A final report, signed by the judge of prosecutor has to be given to the local Bar

THE TRAINEE MUST PASS THE LOCAL BAR FINAL EXAMINATION -> CERTIFICATE OF COMPLETION OF THE TRAINEESHIP -> ACCESS TO EXAMINATION

TRAINEESHIP AT A JUDICIARY OFFICE / 2 THE SURVIVOR / 1

Another type of training at a judiciary office -> Decree of the Government 21 giugno 2013 n. 60 conv. In L. 9 agosto 2013 n. 98
Mission: re-launch the economy

STAGE (18 months)

Graduate can apply to the Chief of judiciary office to do a Stage to support for the judge's activities (research, hearing, writing decision)

Scholarship max € 400,00 per month

Stagiaire can be employed during the stage

Max 2 stagiaires for judge

It's not mandatory for trainee to be signed up in the Register of trainees held by the local Bar before the stage

Stagiaire's education in agreement with the local Bar only if the stagiaire is signed up

Final evaluation is conducted by the Chief of the judiciary office

TRAINEESHIP AT A JUDICIARY OFFICE / 2 THE SURVIVOR / 1

Local bar can commute the stage (only if the final evaluation is positive) in 12 month of training (not more !)

Trainee needs to complete the training in a law firm or a State law office for 6 month before, during or after the stage (if he or she is signed up in the Register of trainee)

THE TRAINEE MUST PASS THE LOCAL BAR FINAL EXAMINATION -> CERTIFICATE OF COMPLETION OF THE TRAINEESHIP -> ACCESS TO EXAMINATION

HIGH SCHOOL FOR LEGAL PROFESSIONS THE SURVIVOR / 2

The Graduate can attend the school of high education for legal profession (D. Lgs.17 novembre 1997 n. 398)

It's a theoretical and practice school of law inspired to the legal clinic in USA.

- Duration: 24 month
- The graduate must pay a fee to attend the school
- Final evaluation is conducted by the school

HIGH SCHOOL FOR LEGAL PROFESSIONS THE SURVIVOR / 2

Local bar can commute the school attendance (only if the final evaluation is positive) in 12 month of training (not more !)

Before, during or after the school attendance the graduate can complete the training at a law firm or at a State law office (if he or she is signed up in the Register of trainee)

THE TRAINEE MUST PASS THE LOCAL BAR FINAL EXAMINATION ->
CERTIFICATE OF COMPLETION OF THE TRAINEESHIP -> ACCESS TO
EXAMINATION



TRAINEESHIP AT A LAW FIRM IN ANOTHER SM OF EU

TRAINEESHIP AT A LAW FIRM IN ANOTHER SM OF EU

Foreign Lawyer must have an equivalent title to exercise legal profession
Foreign Lawyer ask to be authorized to have the trainee –lawyer in his /her law firm and sign a specific request

The Trainee – lawyer brings documents (the request and other documents) to his local Bar (where the trainee is signed up)

Training is the same as at the law firm in Italy apart the duration: maximum 6 months

The trainee - lawyer:

- Proves the activities done abroad
- The trainee - lawyer needs to have a final declaration of completion internship course from the foreign lawyer
- The local Bar evaluates the documents and validate the training

NEWS : ADVANCED TRAINEESHIP

Duration: 6 months

Why: to anticipate work experience for young people

When: during the last year of the University course

Who: students in compliance with the study program

Where: in the country where is the University the student attends

What: training in a law firm for at least 12 hours per week




Framework agreement National Bar / Chief of the University Departments

Specific agreement local Bar / local University

Student / trainee signs up in the special register of trainee

Legal education according to the specific agreement between Local Bar and local University

The trainee - lawyer must obtain the degree within 24 months after he finished the university course



NEWS : FORENSIC SCHOOL

The law fixes a mandatory frequency of a forensic school for 18 months during the internship

Duration: 18 months – 160 hours minimum

Type of education: theoretical and practical teaching

Insights on the materias of examinations and:

- Drafting techniques
- Forensic language
- Legal argument
- Organisation of the law firm
- Ethic rules for the legal professionals
- Tax and social security rules for the lawyers

START ON
29 SEPTEMBER 2018
(EXCEPT POSTPONEMENTS)

Evaluation every 6 months

Certificate of completion of the traineeship after the positive conclusion of the examination

Guidelines from National Bar about school organisation and forensic course

SSA Scuola
Superiore
dell'Avvocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense


scuole
forensi

Step 3 STATE EXAMINATION FOR THE QUALIFICATION

Once a year, in every Appeal Court (26 districts):

3 written examination:

- 1) legal advice (chosen between two legal cases in civil law)
- 2) legal advice chosen between two legal cases in penal law
- 3) Redaction of a judiciary act chosen between three questions (civil, criminal, administrative)



SSA Scuola
Superiore
dell'Avvocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

scuole
forensi

STATE EXAMINATION

The candidate will be admitted to the oral examination only after having successfully passed the three written exams

- 1 oral examination in 6 materias:
- 4 compulsory: professional and ethic law, civil law, penal law, civil proceeding, penal proceeding
- 2 chosen between costitutional law, administrative law, job law, commercial law, EU law, private international law, tax law, ecclesiastic law, judiciary and penitentiary system

To pass the oral examination the candidate needs to have successfully passed every oral examination

SSA Scuola
Superiore
dell'Avvocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

scuole
forensi

NUMBERS

Graduate in Law

Year 2010 / 2011 : 31.972 (11,1%)

Year 2017/2018: 20.922 (7,2%)

How many trainees?

31.12.2017

Milan Bar Lawyers: 23.786

Milan Bar Trainee: 4.679

31.12.2017

Lawyers in Italy: 242.796

Trainees: 47.760

Trainees attending the state exam in 2017

24.388 (45,19% admitted at oral)



SSA Scuola
Superiore
dell'Avvocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

scuole
forensi

SSA Scuola
Superiore
dell'Avvocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense
scuole
forensi

GRAZIE PER L'ATTENZIONE.

THANK YOU MERCI DANKE GRACIAS OBRIGADO EUKARISTIES DIKI
KIITOS TAK HVALA TAKK DEKOJU DZIEKI DANK MULTUMESC VDAKA
TESEKKURLER KOSZONOM

Calendario SC e Plenarie

19/10/2018	09:00 - 16:00	Standing Committee	Brussels
29/11/2018	09:00 - 16:00	Plenary Session	Lille
28/02/2019	09:00 - 16:00	Standing Committee	Vienna
29/03/2019	09:00 - 16:00	Standing Committee	Roma

Calendario delle riunioni dei Comitati

Future	10:00 – 12:00	18/10/2018	Brussels
Training	10:00 - 12:00	18/10/2018	Brussels
Insurance	12:00 – 14:00	18/10/2018	Brussels
Corporate Social R	12:00 – 14:00	18/10/2018	Brussels
EU Lawyers	14:00 – 16:00	18/10/2018	Brussels
Peco	14:00 – 16:00	18/10/2018	Brussels
Brexit	16:00 – 18:00	18/10/2018	Brussels
Deontology	16:00 – 18:00	18/10/2018	Brussels
Permanent Delegation	10:00 – 11:15	18/10/2018	Brussels
CCBE Roundtable	11:30 – 16:00	18/10/2018	Brussels
EP Law		07/11/2018	Brussels
Migration	h 9:30 (Brussels time)	23/11/2018	Conference call
Anti-M L	-----	28/11/2018	Lille
IT Law	-----	28/11/2018	Lille